

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

R. COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

Anno 1902.

N. 1.

SOMMARIO.

- I. Notizie intorno alla esecuzione della legge e del regolamento sull'emigrazione.
- II. Tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati.
- III. Avvertenze popolari per gli emigranti intorno alla legge sull'emigrazione.
- IV. Movimento dell'emigrazione italiana per paesi transoceanici dal 2 settembre al 31 dicembre 1901.
- V. Allegati.



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.

YIA UMBRIA

1902



COLLEZIONE PAOLO CRESCI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

1746

R. COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

Anno 1902.

N. 1.

SOMMARIO.

- I. Notizie intorno alla esecuzione della legge e del regolamento sull'emigrazione.
- II. Tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati.
- III. Avvertenze popolari per gli emigranti intorno alla legge sull'emigrazione.
- IV. Movimento dell'emigrazione italiana per paesi transoceanici dal 2 settembre al 31 dicembre 1901.
- V. Allegati.



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.

VIA UMBRIA

1902

AVVERTENZA

Nell'iniziare il *Bollettino della emigrazione*, il Commissariato crede opportuno di indicare quali materie saranno oggetto di questa pubblicazione, quali metodi esso seguirà e a quali fonti potrà attingere le sue notizie.

Anzitutto il Bollettino è destinato a far conoscere l'azione del Commissariato a tutela degli emigranti, sia all'interno che all'estero, e quindi riassumerà le disposizioni prese di fronte ai vettori e ai loro rappresentanti, le istruzioni date sotto forma di circolari ai Prefetti, agli ispettori nei porti d'imbarco, ai Comitati mandamentali e comunali, ed anche ai Consoli ed ai Comitati di patronato all'estero per ciò che riguarda la protezione degli emigranti al loro arrivo. Così pure darà conto del movimento degli emigranti, divisi per paesi di destinazione e classificati secondo le loro qualità personali, e farà conoscere periodicamente gl'introiti ottenuti per la tassa imposta ai vettori per ciascun emigrante trasportato.

Queste notizie, mentre si dirigono al Parlamento, alle autorità governative e comunali, ai Comitati e alle altre istituzioni aventi per iscopo la tutela degli emigranti, avranno per effetto di illuminare la pubblica opinione e di far concorrere le persone volonterose al conseguimento dei fini che la legge si propone. La esperienza raccolta via via, e concretata negli atti amministrativi del Commissariato, servirà a migliorare i servizi e, occorrendo, a svolgere maggiormente gli istituti previsti dalla legge e le norme date dal regolamento.

Le notizie riguardanti l'emigrazione si raccoglieranno all'interno ed all'estero.

Nell'interno del Regno esse verranno raccolte in forma di monografie sulle cause e sui caratteri della emigrazione, così temporanea come permanente, nelle varie provincie, avendosi cura che le informazioni possano essere facilmente paragonate le une colle altre. Al quale intento gioverà la redazione di un questionario, che sarà quanto prima pubblicato, in ordine alle origini e alle diverse fasi del movimento emigratorio e alle circostanze che lo accompagnano, sia d'indole generale, sia d'indole particolare, nelle varie località. Il questionario sarà largamente diffuso, facendosi appello ai privati studiosi che vorranno rendersi benemeriti di questo studio tanto importante per l'economia nazionale e vorranno contribuirvi colle cognizioni particolari dei luoghi in cui dimorano.

Per ciò che concerne le notizie da raccogliersi all'estero, il Bollettino trae profitto da un ricco materiale fornito dai regi Agenti diplomatici e consolari intorno alle condizioni delle colonie italiane nei paesi in cui sono rispettivamente accreditati. Si tratta delle risposte date ai quesiti contenuti in una circolare diretta il 29 novembre 1900 dal Ministro degli affari esteri ai regi Rappresentanti, nell'occasione in cui, preparandosi il censimento della popolazione del Regno, si desiderava di conoscere la situazione anche degli Italiani all'estero (1). I quesiti si riferiscono non solo alle condizioni commerciali, ma anche alla costituzione politica ed a nozioni generali, fisiche ed economiche per ciascun paese.

Il Bollettino riprodurra principalmente le notizie circa le condizioni dei nostri emigranti e delle nostre colonie, mentre quelle intorno alla forma di governo ed alla geografia dei paesi stessi potranno formare materia di un volume che riunisca tutte quelle monografie, a somiglianza del volume Emigrazione e colonie, che fu già pubblicato nel 1893 a cura del Ministero degli affari esteri.

Dobbiamo per altro avvertire — e ne chiediamo venia agli stessi autori delle relazioni — che ci permetteremo in alcuni luoghi di riassumere le loro risposte invece di riprodurle integralmente; e ciò, sia per evitare ripetizioni superflue di notizie date simultaneamente e in forma poco diversa da più consoli residenti in un medesimo Stato, sia anche per sostituire notizie più recenti ricavate direttamente da pubblicazioni ufficiali.

Posto questo fondamento di notizie pressoche simultanee riguardanti tutti i paesi nei quali si trovano emigranti italiani, si dovra proseguire l'opera di investigazione, raccogliendo via

⁽¹⁾ Veggasi questa circolare nell'allegato A (pag. 64).

via indicazioni più recenti e particolareggiate, così per mezzo dei consoli e degli ispettori viaggianti, come di privati corrispondenti e viaggiatori, in ordine soprattutto alle condizioni del lavoro, alla probabilità di trovare occupazione, alle mercedi nelle varie industrie, ai prezzi degli oggetti di consumo, ai contratti agrari, alla divisione della proprietà, ai mezzi di comunicazione e a tutto ciò che può interessare il collocamento e la esistenza degli emigranti. Altre notizie utili sarà cura del Commissariato di ricavare e riassumere dalle principali pubblicazioni ufficiali e private dei vari paesi.

A complemento di queste informazioni date nel Bollettino, il Commissariato si propone di pubblicare una serie di monografie popolari, relative ai paesi maggiormente frequentati dagli Italiani, che saranno distribuite gratuitamente od a minimo prezzo, nelle quali siano descritte per sommi capi le condizioni territoriali ed economiche di quegli Stati. Ognuna di queste monografie si comporrà di due parti: la prima che indichi i confini, la superficie geografica, la popolazione, la lingua parlata, le istituzioni politiche fondamentali, le vie di comunicazione sia terrestri sia marittime e fluviali; la seconda che riguardi le principali industrie che richiamano gli emigranti, le mercedi, i prezzi e via dicendo. La composizione tipografica di questi opuscoli sarà conservata permanentemente per farne successive tirature a misura della richiesta, mettendo la prima parte al corrente coi dati più freschi che il Commissariato potrà procurarsi.

Il Bollettino, oltre a render conto dell'operato del Commissariato ed a tenere il pubblico al corrente del movimento e delle condizioni della emigrazione nei vari paesi, darà notizia dei provvedimenti legislativi che saranno presi nei vari Stati circa l'emigrazione.

Infine il *Bollettino* farà conoscere quanto abbiano potuto fare associazioni private di patronato per la tutela degli emigranti, sia in Italia che all'estero, uno dei mezzi più efficaci di questa tutela essendo la cooperazione diretta e spontanea della privata iniziativa, associata all'azione dello Stato.

NOTIZIE SULLA ESECUZIONE DELLA LEGGE E DEL REGOLAMENTO PER L'EMIGRAZIONE.

La tutela degli emigranti, secondo la legge, deve esercitarsi in primo luogo nei comuni di origine del movimento; in seguito nei porti d'imbarco e a bordo dei vapori che fanno la traversata dell' Oceano; infine nei paesi esteri di immigrazione e colonizzazione.

Principiando dai comuni dai quali partono gli emigranti, la legge ha voluto istituire Comitati mandamentali o comunali, incaricati di diffondere notizie utili agli emigranti ed aiutare questi di consiglio.

Nei porti d'imbarco gli emigranti trovano l'assistenza degli ispettori di emigrazione e, quando debbano rimanervi qualche giorno aspettando il vapore che ha da trasportarli, saranno alloggiati in appositi ricoveri, che sorgeranno per cura del Commissariato. In attesa della costruzione di tali ricoveri, sono indirizzati a certe locande, poste sotto la vigilanza dell'autorità politica, che ne regola pure le tariffe.

I vapori destinati a fare il trasporto degli emigranti devono soddisfare alle condizioni prescritte dal regolamento per ciò che riguarda la velocità, lo spazio, le cuccette, l'alimentazione, il servizio sanitario, ecc. E per assicurare che tali condizioni siano sodisfatte, i vapori sono sottoposti a una doppia visita, cioè una prima visita, che accerta la navigabilità e l'adattamento della nave per il servizio degli emigranti, ed una seconda che riguarda le provviste di bordo, ecc.

A bordo dei vapori il servizio sanitario per gli emigranti è affidato, di regola, ad un medico militare, il quale è al tempo stesso investito delle funzioni di Commissario governativo, col-

l'incarico di notificare le irregolarità che abbia osservato e denunziare le contravvenzioni.

Arrivati gli emigranti nei paesi a cui sono diretti, la protezione della legge non cessa, ma li segue, per mezzo dei consoli e degli Istituti di patronato, istituiti o sovvenuti dal Governo.

Per studiare le condizioni degli Italiani all'estero, oltre l'opera permanente dei R. Agenti diplomatici e consolari, la legge prevede che possano inviarsi delegati, sia come funzionari del Commissariato, sia in missione temporanea.

Oggetto speciale di sorveglianza, in virtù della legge, è l'impiego dei minorenni all'estero, sotto a certi limiti di età, nelle industrie giudicate pericolose per la salute e nei mestieri girovaghi. Questa sorveglianza si esercita, oltre che dalle autorità politiche nelle provincie di origine, e dai consoli, anche mediante ispezioni straordinarie nell'interno del Regno ed all'estero. Un'altra cautela prescritta dalla legge è quella del libretto obbligatorio di lavoro per i minorenni che escono dal Regno.

L'industria del trasporto degli emigranti si volle dalla legge assoggettare a particolari guarentigie.

I vettori (armatori e noleggiatori di vapori) devono essere riconosciuti con patente, valevole per un anno al più, revocabile in caso di trasgressione. Il rilascio della patente è soggetto ad una tassa e al versamento di una cauzione, per le responsabilità in cui il vettore possa incorrere di fronte agli emigranti.

I vettori nominano i loro rappresentanti nei comuni per la vendita dei biglietti d'imbarco; i quali rappresentanti possono essere rifiutati dal Commissariato, qualora non rispondano ai requisiti necessari di moralità e capacità.

Una speciale licenza si richiede per i vettori che intendono trasportare emigranti, il cui viaggio sia pagato da Governi esteri o da Società di colonizzazione; tale licenza viene subordinata al deposito di una cauzione supplementare e ad altre speciali condizioni.

La legge, che ammette la concorrenza dei vettori italiani ed esteri, dei noleggiatori come degli armatori, ha inteso di disciplinare la fissazione dei noli, che devono essere approvati nei loro limiti di *maximum*, a periodi di quattro mesi. Quando la

misura dei noli non possa regolarsi per accordo fra il Commissariato e i singoli vettori, la legge e il regolamento stabiliscono la procedura da seguirsi per la determinazione d'ufficio.

Per i danni che gli emigranti possono avere subito per colpa dei vettori o dei loro rappresentanti, sia per aver pagato un nolo maggiore di quello fissato, sia per altra somma indebitamente sborsata, sia per smarrimento del bagaglio, sia per qualunque altra inosservanza delle disposizioni di legge, essi possono adire le Commissioni arbitrali, le quali sono istituite in ogni provincia. Il giudizio delle Commissioni è inappellabile, e per la esecuzione delle loro sentenze il Commissariato preleva senz'altro dalla cauzione l'ammontare delle indennità aggiudicate, coll'obbligo al vettore di reintegrare immediatamente la cauzione stessa.

Diamo conto qui appresso di quanto ha operato fin qui il Commissariato per l'esecuzione della legge e del regolamento, secondo l'ordine seguente di materie:

- 1. Costituzione del Commissariato dell'emigrazione.
- 2. Consiglio dell'emigrazione.
- 3. Commissione permanente di vigilanza per il fondo dell'emigrazione.
- 4. Ispettorati di emigrazione.
- 5. Comitati mandamentali e comunali.
- 6. Vettori di emigranti.
- 7. Mandatari e procuratori.
- 8. Rappresentanti di vettori.
- 9. Noli.
- 10. Passaporti per emigranti.
- 11. Libretti di lavoro per minorenni.
- 12. Ricoveri per emigranti.
- 13. Alberghi e locande.
- 14. Commissioni di visita per i piroscafi che trasportano emigranti.
- 15. Medici militari e commissari a bordo dei piroscafi che trasportano emigranti.
- 16. Emigrazione gratuita.
- 17. Imbarco di emigranti italiani da porti esteri.
- 18. Arruolamento di emigranti per determinati lavori, e viaggi per regioni poco frequentate dagli emigranti italiani.

- 19. Biglietti ferroviari all'estero.
- 20. Biglietti d'imbarco per gli emigranti di ritorno nel regno.
- 21. Rimpatrio di indigenti.
- 22. Emigrazione clandestina.
- 23. Minorenni all'estero.
- 24. Missioni ed ispezioni in paesi esteri d'immigrazione.
- 25. Notizie sui paesi d'immigrazione.
- 26. Pubblicazioni distribuite intorno all'emigrazione.
- 27. Società ed Istituti di protezione degli emigranti italiani nei paesi esteri.
- 28. Infrazioni alla legge e al regolamento.
- 29. Commissioni arbitrali.

1. - Costituzione del Commissariato dell'emigrazione.

Il Commissariato, nel quale, secondo la legge del 31 gennaio 1901 (art. 7), si accentrano i servizi della tutela dell'emigrazione, incominciò a funzionare dal 2 settembre 1901, giorno in cui entrarono in vigore la nuova legge e il relativo regolamento.

Già con circolare dell'11 aprile dello stesso anno (1) il Ministro dell'interno aveva richiamato l'attenzione dei Prefetti sulle disposizioni più importanti della legge, e date alcune norme per la sorveglianza e la tutela dell'emigrazione nel passaggio dalla legge del 1888 a quella del 1901.

Il Ministro raccomandava inoltre ai Prefetti di vigilare, affinchè l'emigrazione con trasporto gratuito per lo Stato di San Paolo nel Brasile si svolgesse in modo utile per le classi agricole, e di attenersi alle nuove disposizioni sui passaporti per l'estero date con regio decreto 31 gennaio 1901, su proposta del Ministro degli affari esteri; ed invitava i Prefetti stessi a corrispondere direttamente col Commissariato.

Contemporaneamente il Ministro degli esteri, per facilitare da parte sua l'applicazione della legge, dirigeva il 12 aprile 1901 una circolare agli agenti diplomatici e consolari, invitandoli ad uno studio accurato delle nuove disposizioni legislative, ed a suggerire quei provvedimenti a beneficio degli emigranti che potessero essere richiesti dalle condizioni particolari dei vari paesi di immigrazione.

Il Commissario generale inviava, il 14 agosto 1901, una circolare ai

⁽¹⁾ La circolare è riprodotta nell'allegato B (pag. 67).

Sindaci ed una di pari data ai Prefetti (1), per chiarire alcuni punti della legge e del regolamento e raccomandarne la esatta osservanza.

Si richiamava in particolar modo l'attenzione dei Sindaci sulle disposizioni concernenti il libretto di lavoro da fornirsi ai minorenni, che si conducono fuori del regno, allo scopo di poterne invigilare e frenare il traffico e lo sfruttamento; e così pure sulle disposizioni relative alla dichiarazione di nulla osta per il passaporto, richiesto da persone che si recano all'estero a scopo di lavoro, e su quelle relative al certificato di subita vaccinazione o di sofferto vaiuolo, da rilasciarsi gratuitamente dal Sindaco del comune di provenienza ai minorenni di età non superiore ai 16 anni e superiore ai 9, che emigrano per paesi transoceanici.

Nella circolare ai Prefetti, oltre a ricordare ad essi le disposizioni della legge e del regolamento ora rammentate, li si invitava a costituire sollecitamente i comitati mandamentali e comunali e le commissioni arbitrali. E, a fine di impedire l'emigrazione clandestina, si davano norme per l'azione da esercitarsi dagli uffici di pubblica sicurezza alla frontiera ed agli scali marittimi.

2. — Consiglio dell'emigrazione.

Il Consiglio dell'emigrazione, chiamato a dar parere sulle questioni più importanti relative alla emigrazione (art. 7 della legge), fu costituito colla nomina di tutti i suoi membri.

Oltre i delegati dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, della marina, dell'istruzione pubblica e dell'agricoltura, e di tre membri nominati con decreto reale fra i cultori delle discipline geografiche, statistiche ed economiche, sono chiamati a far parte del Consiglio due membri scelti fra cittadini italiani residenti in Roma, l'uno dalla Lega nazionale delle Società cooperative italiane, l'altro dalle principali Società di mutuo soccorso delle più importanti città marittime del Regno.

La Lega nazionale delle Società cooperative italiane designò il proprio rappresentante il 25 ottobre 1901, e colle norme indicate dal regolamento (art. 20) si procedette alla nomina del rappresentante delle Società di mutuo soccorso.

Le Società invitate dal Commissariato, su proposta dei Sindaci, a prender parte all'elezione furono 63, di cui 9 a Genova, 9 a Napoli, 8 a Venezia, 8 a Palermo, 6 a Livorno, 1 a Messina, 8 a Catania, 7 a Bari e 7 ad Ancona (2).

Di queste 63 Società, 16 non risposero all'invito, 37 diedero il loro voto

⁽¹⁾ La circolare è riprodotta nell'allegato C (pag. 69).

⁽²⁾ Vedasi l'elenco di queste Società nell'allegato D (pag. 72).

e 10 dichiararono di astenersi. Uno dei candidati avendo ottenuta la maggioranza richiesta, la votazione riuscì valida e il Consiglio dell'emigrazione fu completato (1).

3. — Commissione permanente di vigilanza sul fondo per l'emigrazione.

In virtù dell'art. 28 della legge il fondo per l'emigrazione è posto sotto la vigilanza di una Commissione permanente, composta di tre senatori e tre deputati, da nominarsi dalle rispettive Camere in ciascuna sessione.

La Commissione di vigilanza fu costituita nello scorso luglio in seguito alla designazione fatta dal Senato e dalla Camera dei deputati (2).

Essa tenne la sua prima seduta il 19 luglio 1901, e nominò il suo presidente; prese in esame uno schema di bilancio per l'esercizio finanziario 1901-1902, approvandolo per sua parte. Il bilancio fu messo in esercizio presso la Cassa depositi e prestiti, tanto per i versamenti delle entrate, quanto per le erogazioni.

La Commissione stessa si riunì nuovamente nei giorni 7 e 12 dicembre 1901, per prendere in esame le variazioni proposte dal Commissariato dell'emigrazione al bilancio 1901-902 e per discutere il progetto di bilancio per l'esercizio 1902-903.

4. - Ispettori dell'emigrazione!

In applicazione all'art. 9 della legge fu nominato un Ispettore della emigrazione per ciascuno dei tre porti di Genova, Napoli e Palermo.

Il Commissariato diede le norme opportune per il funzionamento di detti ispettorati, distribuendo gli stampati ed i registri occorrenti per i diversi servizi loro affidati, e segnatamente per la contabilità.

Ricordò inoltre, con apposite istruzioni, gli intenti della legge e del regolamento sull'emigrazione circa il modo con cui deve effettuarsi il trasporto degli emigranti, e fece loro speciali raccomandazioni per ciò che riguarda la visita di partenza ai passeggeri, le operazioni d'imbarco e sbarco di merci, durante le visite che si fanno prima della partenza, e il viaggio degli emigranti fra l'uno e l'altro porto del regno. Raccomandò inoltre che tutte codeste operazioni si compissero in modo da conciliare gli interessi degli emigranti con quelli degli altri passeggeri e del commercio.

Il Ministero della marina, ad agevolare per conto suo l'applicazione della

⁽¹⁾ Vedansi i nomi dei componenti il Consiglio dell'emigrazione nell'allegato E (pag. 75). (2) Vedansi i nomi dei componenti la Commissione permanente di vigilanza nell'allegato F (pag. 75).

legge e del regolamento sull'emigrazione, rivolse alle capitanerie dei porti, dai quali partono emigranti, consimili istruzioni circa le visite d'idoneità dei piroscafi, alla prova di velocità, alla visita preliminare e definitiva di partenza, alle verificazioni da farsi al ritorno di ciascun piroscafo e alle facilitazioni da concedersi ai vettori, durante i primi tre mesi dell'applicazione della nuova legge e del relativo regolamento.

5. — Comitati comunali e mandamentali.

Per provvedere alla costituzione dei Comitati mandamentali e comunali voluti dalla legge (art. 10), il Commissariato invitò i prefetti, con due successive circolari del 14 agosto e del 5 ottobre, ad indicare i comuni delle loro provincie, nei quali reputassero utile la costituzione di un Comitato, ed a fare le proposte delle persone che, a termini di legge, debbono farne parte.

I Comitati sono composti del pretore (o in sua mancanza del giudice conciliatore), del sindaco (o di chi ne fa le veci), di un parroco (o di un ministro del culto), di un medico e di un rappresentante di Società operaie o agricole locali.

I medici ed i ministri del culto sono nominati dal Commissariato, su proposta dei prefetti; i rappresentanti di Società operaie od agricole debbono essere scelti dai Consigli comunali fra quelli designati dalle Società stesse.

Siccome però durante i mesi estivi i Consigli comunali non sono aperti, e non era possibile provvedere immediatamente alla designazione dei rappresentanti delle Società operaie ed agricole, nei comuni dove queste esistono, così, per non ritardare la costituzione dei Comitati, il Commissariato sollecitò i prefetti a far in modo che questi potessero entrare subito in funzione, anche provvisoriamente, prima della nomina dei rappresentanti suddetti.

Fu anche discusso un dubbio sollevato da alcuni sindaci, se, cioè, dove non esistano Società operaie, dovesse comprendersi fra i componenti dei Comitati qualche persona che rappresentasse gli interessi delle classi popolari. Il Commissariato ha risposto non essere indispensabile, in quei casi, comprendere nella formazione dei Comitati uno speciale rappresentante delle classi operaie, ma essere tuttavia desiderabile che i Comitati si rafforzino coll'aggregarsi, oltre i membri di diritto, altre persone di buon volere, zelanti degli interessi delle classi popolari. In tal guisa potrebbero le Associazioni già esistenti per la protezione degli emigranti unirsi coll'opera loro ai Comitati e fondersi con questi. L'azione concorde dei nuovi istituti voluti dalla legge e di quelli, precedentemente sorti per iniziativa privata, rendera più efficace e sollecita la tutela a cui mira la legge.

Alla fine del gennaio 1902 il Commissariato, dopo ripetute sollecitazioni fatte ai Prefetti, aveva potuto ottenere la costituzione definitiva di 136 Comitati mandamentali e 174 Comitati comunali.

Era stata data inoltre facoltà di agire provvisoriamente a 679 Comitati mandamentali e 1172 comunali, per i quali i Consigli municipali non avevano ancora eletto il rappresentante operaio.

Sempre alla stessa data, erano state presentate le proposte, e iniziate le pratiche, per la costituzione di 125 Comitati mandamentali e 603 Comitati comunali.

Le provincie, nelle quali al 31 gennaio 1902 erano costituiti in maggior numero Comitati comunali e mandamentali in modo definitivo o provvisosorio, sono quelle di Salerno (140), Catanzaro (139), Campobasso (133), Avellino (128), Potenza (123), Caserta (123).

Le provincie, in cui pochi Comitati soltanto erano costituiti al 31 gennaio, essendo tuttora in corso le proposte e le pratiche da parte dei Prefetti, erano quelle di Torino (63), Novara (54), Milano (40), Roma (38), Bergamo (31), Brescia (23).

Per dare impulso e direzione all'opera dei Comitati, il Commissariato ha diretto ai Comitati già costituiti una circolare, per chiarire come debba spiegarsi la loro azione di sorveglianza e di tutela. Ha rammentato che essi devono fornire informazioni agli emigranti circa i passaporti e gli altri documenti occorrenti per emigrare; i vapori in partenza e i noli stabiliti dalle diverse linee di navigazione; le condizioni dei paesi di immigrazione, specialmente riguardo alla possibilità di trovarvi lavoro; le cautele da aversi per evitare le frodi che si tenta di commettere a pregiudizio degli emigranti. Ha infine raccomandato ai Comitati di accordare la loro assistenza nei reclami che gli emigranti ingannati o danneggiati possono presentare ai prefetti, agli ispettori, al Commissariato o ai consoli all'estero, e di dare schiarimenti sul modo di adire le Commissioni arbitrali (1).

6. - Vettori di emigranti.

Possono ottenere la patente di vettore, a termini dell'art. 13 della legge, quando dispongano di piroscafi, in determinate condizioni, le Compagnie nazionali di navigazione, le Compagnie forestiere di navigazione riconosciute nel Regno; gli armatori nazionali e stranieri; i noleggiatori nazionali e stranieri. Questi ultimi possono noleggiare navi, tanto nazionali, quanto straniere; ma il noleggio deve estendersi a tutta la nave.

⁽¹⁾ La circolare ai Comitati è riprodotta nell'allegato G (pag. 76).

Le patenti sono rilasciate per un anno, e possono essere revocate, per gravi contravvenzioni alla legge od al regolamento. Nell'urgenza dei primi atti del Commissariato, per non intralciare nell'inizio dell'attuazione della legge l'industria dei trasporti marittimi, ciò che sarebbe potuto riuscire di grave pregiudizio agli stessi emigranti, furono date patenti provvisorie dopo un primo esame della regolarità estrinseca degli atti e dei documenti prodotti.

Furono date patenti provvisorie a 17 vettori, così ripartiti:

- 4 società di navigazione nazionali;
- 6 società di navigazione straniere;
- 1 armatore italiano;
- 1 armatore straniero;
- 5 società noleggiatrici e noleggiatori nazionali (1).

Il numero dei piroscafi, di cui dispongono i suddetti 17 vettori per il trasporto degli emigranti, è di 112.

Di questi 112 piroscafi, 37 sono di bandiera nazionale e 75 di bandiera estera: 27 francesi, 16 germanici, 16 inglesi e 16 spagnuoli.

Il tonnellaggio di dette navi varia da un minimo di 923 tonnellate a un massimo di 7416. Dei 112 piroscafi, 27 hanno meno di 2000 tonnellate, e di questi, 14 sono di bandiera italiana e gli altri 13 di bandiera strantera. Altri 60 piroscafi hanno da 2 mila a 3 mila tonnellate, e di essi, 18 sono di bandiera nazionale e gli altri 42 di bandiera estera. Di altri 18 piroscafi, che hanno da 3 a 4 mila tonnellate, 5 sono italiani e 13 di bandiera straniera.

Le navi aventi più di 4 mila tonnellate appartengono a bandiere estere. I 3 piroscafi da 4 a 6 mila tonnellate, sono tutti di bandiera inglese; quelli da 6 mila tonnellate in su sono 4, e appartengono 1 a bandiera inglese e 3 a bandiera tedesca (2).

A tenore dell'art. 13 della legge, fu imposta a ciascun vettore di emigranti una cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. La misura di questa cauzione varia da un minimo di capitale nominale di lire 120 mila a un massimo di lire 220 mila. Nel fissare le cauzioni, si tenne conto della garanzia reale che gli armatori e le Compagnie di navigazione presentano col materiale proprio in aggiunta alla garanzia in denaro o in valori.

⁽¹⁾ Diamo nell'allegato H (pag. 77) l'elenco dei vettori a cui fu concessa patente provvisoria. Tra essi è compresa anche la Compagnie Générale Transatlantique alla quale fu concesso di avviare gli emigranti ad imbarcarsi all'estero e di cui si parla nel paragrafo 17.

⁽²⁾ Dei 112 piroscafi, complessivamente addetti dai vari vettori al trasporto degli emigranti, non tutti fanno attualmente tale trasporto; parecchi di essi entrano in linea solo quando i vettori lo ritengano utile.

Invero le Società di navigazione e gli armatori nazionali possono sempre rispondere non solo colla cauzione, ma anche coi vapori impiegati nei trasporti, mentre invece il materiale impiegato dalle Società e dagli armatori forestieri o dai noleggiatori può facilmente sfuggire ad atti conservativi.

L'ammontare delle cauzioni, determinate secondo gli accennati criteri, somma complessivamente a lire 3,060,000.

7. - Mandatari e procuratori.

La legge sull'emigrazione (art. 13) fa obbligo alle Compagnie e agli armatori e noleggiatori stranieri di nominare un loro mandatario in persona di un cittadino italiano, domiciliato nel Regno, o di una ditta italiana legalmente costituita.

Il regolamento (art. 48) permette altresì ai vettori, nazionali o forestieri, di nominare nelle città di Genova, Napoli e Palermo un loro procuratore, di nazionalità italiana, con facoltà di raccogliere gli emigranti indirizzati dai rappresentanti al porto d'imbarco, e di rappresentare i vettori nelle operazioni di emigrazione presso le autorità locali.

Il Commissariato, in applicazione di queste norme, ha approvato la nomina di 7 mandatari per le 7 Società straniere che ottennero patente di vettore, ed ha approvato la nomina di 15 procuratori per 13 vettori nazionali e stranieri

Il Commissariato non approvò la nomina di varie persone proposte come mandatari o come procuratori, perchè non affidavano per la loro precedente condotta.

Per l'approvazione dei rappresentanti, incaricati di raccogliere gli emigranti nei singoli comuni, il regolamento, dopo avere richiesta la presentazione di un attestato di buona condotta, da rilasciarsi dal sindaco, e la fedina penale, soggiunge (art. 59) che "le ragioni per negare o revocare l'assenso possono essere fondate, tanto sulla precedente condotta del rappresentante nei rapporti coll'emigrazione, quanto sulla di lui capacità e moralità, nonchè su circostanze e condizioni locali, le quali suggeriscano la convenienza di tale diniego o revoca, nell'interesse degli emigranti. "

Queste cautele si devono intendere riservate al Commissariato a fortiori, per l'ammissione dei vettori e dei loro mandatari e procuratori; e appunto in questo senso il Commissariato ha interpretato lo spirito e il testo della legge e del regolamento, in alcuni casi pratici, confortato anche dal parere del Consiglio di Stato.

8. - Rappresentanti di vettori.

I vettori d'emigranti sono autorizzati dalla legge (art. 16) a nominare propri rappresentanti nei comuni, assumendo la responsabilità civile di ogni loro atto in materia di emigrazione.

Non può uno stesso vettore nominare più di un rappresentante in un comune; ma possono diversi vettori, previo accordo da comunicarsi al Commissariato, nominare un unico rappresentante nello stesso comune.

Furono proposti dai vettori, complessivamente, circa 12 mila rappresen-

Secondo le norme stabilite dall'art. 16 della legge e dagli art. 58 e seguenti del regolamento, occorre per la nomina di un rappresentante la presentazione di certi documenti (certificato di cittadinanza italiana, certificato di buona condotta, certificato della professione esercitata e della capacità a fare operazioni di emigrazione, certificato penale, dal quale risulti che non vi furono condanne per talune categorie o specie di reati o per contravvenzioni in materia di emigrazione), ed inoltre occorre sia sentito il parere del Prefetto della provincia, e si tenga conto, come fu detto più sopra, della precedente condotta in materia di emigrazione, della capacità e moralità del rappresentante, come pure di altre particolari circostanze personali e locali. Siccome non potevasi compiere in breve tempo l'esame dei documenti per parecchie migliaia di rappresentanti, e si dovevano attendere le informazioni dei Prefetti, così, con circolare del 28 agosto 1901, questi furono invitati ad autorizzare in via provvisoria le persone, proposte come rappresentanti dai vettori, per le quali non avessero trovato motivi per escluderli senz'altro da tale ufficio.

Frattanto il Commissariato intraprese e proseguì l'esame accurato dei documenti dei rappresentanti; si accertò che la zona di operazione di ciascuno non fosse in contradizione col disposto della legge; raccomandò ai Prefetti una severa diligenza nel dare il loro parere, ed ora rilascia ai rappresentanti i decreti definitivi di nomina, o ne ricusa l'autorizzazione.

Nell'esame dei documenti, il Commissariato ha dovuto constatare che in non pochi casi i certificati penali presentati erano irregolari e talora anche falsificati. Non si mancò di comunicare siffatti documenti ai Procuratori del Re, invitandoli a procedere contro gli estensori e contro coloro che ne avevano fatto uso, e ad iniziare, ove occorresse, procedimento penale. In ogni caso, in cui vi fosse dubbio circa la regolarità dei certificati penali, o degli altri documenti, questi furono rimandati alle competenti autorità, per farne controllare l'esattezza.

In seguito all'esame fatto sinora dei documenti, ed alle informazioni pervenute dai Prefetti, il Commissariato ha già dovuto escludere oltre 400 rappresentanti, sia perchè non presentavano i requisiti voluti dalla legge, sia perchè la loro azione si svolgeva in contrasto colle attuali disposizioni sulla emigrazione.

Per molti rappresentanti, per i quali i documenti non furono presentati in tempo utile, malgrado le ripetute diffide fatte ai vettori, le proposte si intesero decadute Per altri rappresentanti le proposte furono ritirate dagli stessi vettori.

Infine è da notare che tre vettori si sono valsi della facoltà di nominare gli stessi rappresentanti per tutti i comuni in cui operano; e quasi tutti gli altri vettori hanno rappresentanti in comune per diverse provincie.

9. - Noli.

La legge dispone (art. 14) che i prezzi dei noli che i vettori si propongono di percepire dagli emigranti, debbano riportare l'approvazione del Commissariato, prima di essere praticati.

Il Commissariato provvede all'approvazione dei noli, uditi i pareri della Direzione generale della marina mercantile, delle Camere di commercio delle più importanti città marittime italiane, e tenuto conto delle informazioni procurate dagli Ispettori d'emigrazione e dalle Camere italiane di commercio all'estero e dai R. Consoli nei principali porti stranieri, che sono capo di linea per i viaggi transatlantici.

Il Commissariato, avute le proposte per il primo quadrimestre del 1902 dai singoli vettori per le diverse linee e per ciascun piroscafo, che sarebbe destinato a trasportare gli emigranti in America, si procurò i pareri e le informazioni a norma di legge, ed ebbe conferenze con ciascun vettore o suo delegato.

In seguito a tale discussione, furono fissati i prezzi dei noli, per i primi quattro mesi del corrente anno, quali sono pubblicati in una speciale relazione del Commissariato.

10. - Passaporti per emigranti.

Il Ministero degli affari esteri aveva provveduto a riordinare la materia dei passaporti, mediante il regolamento 31 gennaio 1901, che uscì colla stessa data della legge sulla emigrazione, anche prima che fosse nominato il Commissario generale dell'emigrazione e fosse istituita la Commissione incaricata di preparare il regolamento per l'emigrazione.

Le nuove disposizioni sui passaporti si propongono principalmente gli scopi seguenti: dare maggiore rapidità ed uniformità alla concessione e rinnovazione dei passaporti; concentrare nell'autorità municipale le operazioni preliminari, nell'intento di sottrarre gli emigranti ai soprusi ed alle spogliazioni di cui spesso erano vittime, quando dovevano ricorrere, per ottenere il passaporto, ad intermediari poco scrupolosi; rendere gratuiti il passaporto e gli atti necessari per ottenerlo a tutti coloro che si recano all'estero a scopo di lavoro.

L'attuazione di queste disposizioni procedette dapprincipio con qualche incertezza, non essendo sempre state comprese ed osservate da parte delle autorità comunali e governative chiamate ad applicarle.

Così il termine assegnato per il rilascio del passaporto non fu, e non è neppure ora, esattamente osservato. Si continuò pure in molti casi a far pagare agli emigranti tasse di bollo o altri diritti, sia per il passaporto, sia per gli atti occorrenti ad ottenerlo.

Sorsero dubbi circa la necessità o meno per le donne maritate di avere il consenso del marito per emigrare, e così pure circa l'espatrio dei minorenni e dei giovani soggetti alla leva.

Altri dubbi sorsero circa il rilascio del passaporto per gli Stati Uniti a persone che hanno certi precedenti penali, non ostante che in proposito il Ministero degli affari esteri avesse già diramato una circolare in data 9 febbraio 1900.

A rimuovere tali incertezze e a rendere più rigorosa ed uniforme l'osservanza del decreto concernente i passaporti, si sono dati schiarimenti ed istruzioni, per raccomandare alle autorità governative e comunali l'osservanza delle norme relative alla gratuità del passaporto e di tutti gli altri atti e documenti; precisare gli atti da farsi e i documenti da richiedersi dai sindaci per la concessione dei nulla osta; chiarire il termine della decorrenza di ventiquattro ore, stabilito per il rilascio dei passaporti; e infine per risolvere i dubbi e e le difficoltà che l'esperienza ha messi in evidenza. È da sperare che il servizio dei passaporti procederà di qui innanzi con la sollecitudine richiesta dagli interessi degli emigranti e secondo le prescrizioni della legge.

11. - Libretti di lavoro per i minorenni.

È vietato, a tenore dell'art. 2 della legge, di arruolare, condurre o mandare all'estero minori degli anni 15 e maggiori di anni 9, a scopo di lavoro, senza che siano stati sottoposti alla visita medica e siano forniti del libretto di lavoro. Il libretto non è però obbligatorio per i minori di anni 15,

che emigrano per paesi transoceanici, in compagnia di persone della propria famiglia.

Il libretto, il cui modello è stato studiato in analogia con quello di ammissione al lavoro in officine industriali all'interno, contiene: un estratto dell'atto di nascita del fanciullo; un certificato medico che ne attesti lo stato di salute e la costituzione fisica; la tabella delle industrie insalubri e pericolose, come, ad esempio, quelle di raffinazione dello zolfo, le vetrerie, le tintorie, le fabbriche di acidi, di materie esplodenti, ecc.

I libretti di lavoro sono forniti gratuitamente agli emigranti. Furono dapprima stampati a spese del Commissariato in 50,000 copie, e spediti ai Comuni incaricati della distribuzione; ma siccome si facevano sempre nuove richieste per nuove quantità evidentemente eccessive, troppo superiori al numero dei minorenni che escono dal Regno, così il Commissariato prese la determinazione di non fornire più i libretti gratuitamente, come non si danno gratis i libretti di ammissione al lavoro per l'interno (1).

Ma in pratica avvenne non di rado che arrivassero al confine, diretti specialmente per la Francia, ragazzi non provveduti di libretto. In tali casi, ove le autorità di polizia sorveglianti al confine avessero fatto rimpatriare senz'altro quei minorenni, ne sarebbe derivato danno grave ed immeritato alle famiglie, quante volte la mancanza del libretto fosse da attribuirsi ad ignoranza della legge e a negligenza delle autorità comunali. D'altro lato, non si poteva lasciare ineseguita la legge in una delle sue disposizioni più importanti.

Per evitare il ripetersi di simili inconvenienti, il Commissariato richiamò l'attenzione dei sindaci mediante apposita circolare (2), indicando i casi nei quali è necessario che i minorenni, che si recano all'estero, siano forniti di libretti di lavoro.

In pari tempo il Commissariato volle riservata alle autorità di pubblica sicurezza di confine una certa facoltà discrezionale, e consentì, in via eccezionale, che i libretti di lavoro per i minorenni che ne fossero sprovvisti, venissero rilasciati dalle autorità municipali di confine, e la visita medica agli stessi fosse eseguita dai medici condotti nei Comuni di confine.

Di altri provvedimenti per la tutela dei minorenni si dirà più avanti, parlando della loro tutela nei paesi esteri di immigrazione.

⁽¹⁾ I Comuni possono non sostenere le spese di una apposita ristampa dei libretti, rivolgendosi per essi a quella stessa tipografia che li forni dapprima al Commissariato, e che li cede ad un prezzo, che corrisponde al prezzo della carta e della tiratura.

⁽²⁾ La circolare è riprodotta all'allegato I (pag. 80).

12. - Ricoveri per gli emigranti.

A tenore della legge si devono stabilire in Genova e in Napoli ricoveri per gli emigranti, cioè edifizi nei quali possa trovare alloggio almeno un migliaio di emigranti, in attesa della partenza. Codesti edifizi dovrebbero essere provvisti, oltre che dei dormitorii, di cucine, refettori, bagni, stufe di disinfezione, ecc.

Per Genova si presentavano gravissime difficoltà nel trovare un'area spaziosa in prossimità del porto; ma sembra che una buona occasione si abbia ora per il fatto che il Municipio sarebbe disposto a cedere il locale dell'antico mattatoio occidentale, il quale è di forma rettangolare, misura metri 100 per 35 circa, con un'area di 3422 metri quadrati, ed ha due cortili interni, di cui uno di metri 35 per 10.50, e l'altro di metri 30 per 16. Il fabbricato si compone di locali in buono stato, robuste tettoie, le quali, opportunamente rialzate ed ampliate, si prestano per essere trasformate in asilo per gli emigranti, secondo i migliori precetti igienici. Il locale è perfettamente isolato e in buone condizioni per ventilazione, luce ed esposizione solare. È a poca distanza dal ponte Federico Guglielmo (stazione marittima, dove si imbarcano gli emigranti) e dalla stazione ferroviaria.

Per Napoli si ha l'opportunità di una vasta area demaniale disponibile in

prossimità della stazione marittima.

Il Commissariato sta studiando come si possa provvedere nei due porti a questo importante servizio. Frattanto ha inviato persona idonea a visitare i ricoveri di emigranti nei porti di Amburgo e Brema, e prendere notizie precise delle spese ivi occorse per la fabbricazione, e di quelle che importa annualmente il mantenimento delle persone ivi alloggiate, come pure delle discipline interne di quegli stabilimenti, al fine divalersi di tali informazioni per formare un piano di massima dei ricoveri da aprirsi in Genova e in Napoli.

In attesa che possano aversi tali ricoveri anche nei nostri porti, si è sta-

bilita una vigilanza sulle locande.

13. - Alberghi e locande per gli emigranti.

L'art. 78 del regolamento dispone che, fino a quando non vengano istituiti i ricoveri per gli emigranti, i Prefetti di Genova, Napoli e Palermo diano speciali licenze ad esercenti alberghi o locande in quelle città per provvedere vitto e alloggio agli emigranti, a spese del vettore, secondo norme da determinarsi dal Commissariato.

Per adempiere a questa disposizione di legge il Commissariato diede

istruzioni agli ispettori dell'emigrazione circa le condizioni d'igiene, di economia e di sicurezza, che devono presentare gli alberghi e le locande in cui gli emigranti sono forniti di vitto e di alloggio. Prescrisse che le locande dovessero essere visitate da apposite Commissioni, incaricate di giudicare della loro idoneità, e dovessero inoltre essere visitate frequentemente da un medico igienista allo scopo di verificare che si mantengano nelle condizioni di sanità e d'igiene volute dalla legge (1).

In esecuzione di tali disposizioni fu delegato un medico, in ciascuna delle città di Genova, Napoli e Palermo, come pure furono nominate le Commissioni per la visita d'idoneità delle locande. Mano a mano che, sotto l'osservanza delle condizioni prescritte, si regola il servizio di codeste locande autorizzate, cessa la facoltà data ai vettori di provvedere il vitto e l'alloggio dovuti agli emigranti prima della partenza, a bordo di piroscafi, o in altri esercizi non muniti della speciale autorizzazione del Pretetto.

Tutto ciò in attesa che possano essere costruiti appositi ricoveri per gli emigranti.

14. - Commissioni di visita ai piroscafi che trasportano emigranti.

L'art. 32 della legge sull'emigrazione, dopo aver fissato un minimo di capacità nei dormitori ed un minimo di velocità normale di navigazione, demandava al regolamento di fissare le razioni di bordo e di disciplinare quanto concerne l'igiene e la sicurezza del trasporto.

Nel compilare il regolamento si ritenne opportuno di introdurre e rifondere in esso, migliorandole, le norme date nel Regolamento già in vigore pei passeggieri di mare, e fra le altre quelle relative alle visite dei piroscafi destinati al trasporto degli emigranti.

Tali visite, oltre a quella tecnica prescritta per tutte le navi dagli art. 77 e seguenti del Codice per la marina mercantile, sono: la visita d'idoneità e la prova di velocità, da farsi l'una e l'altra all'inizio, e poi ad ogni viaggio, nel porto di partenza; la visita preliminare e la visita definitiva.

Questa parte del servizio diede luogo a frequenti corrispondenze e provvedimenti d'urgenza, ma procedette senza notevoli inconvenienti.

Soltanto l'art. 154 del Regolamento sull'emigrazione, il quale prescrive quali siano le verifiche da farsi durante la visita preliminare, dava luogo ad ambiguità. Non sembrava ben chiarito se tale visita nel porto nazionale di scalo dovesse essere eseguita in ogni caso, o soltanto quando il capi-

⁽¹⁾ Per le istruzioni concernenti alberghi e locande autorizzati a fornire il vitto e l'alloggio agli emigranti a carico dei vettori, vedi l'allegato L (pag. 81).

tano avesse ottenuto dalle autorità del porto capolinea la facoltà di completare l'armamento e le provviste nel porto di scalo. Il Commissariato, riconosciuta l'importanza della visita preliminare, prescrisse che questa debba eseguirsi in ogni caso.

La prova di velocità, secondo l'art. 96 del regolamento, deve essere eseguita nell'occasione della visita speciale d'idoneità. La Commissione che procede a questa visita si compone del capitano di porto, di un ingegnere navale, del medico di porto, dell'ispettore di emigrazione e di un ufficiale di porto. D'accordo col Ministero della marina si è riconosciuto non essere necessaria la presenza di tutti i membri della Commissione durante la prova di velocità, mentre, al contrario, l'allontanarsi per oltre dodici ore dal porto di alcuni membri di essa, come il medico di porto, e soprattutto l'ispettore dell'emigrazione, potrebbe riuscire di grave pregiudizio al servizio. Fu perciò autorizzata la Commissione a delegare per le prove una Sotto-Commissione, composta del capitano od ufficiale di porto, dell'ingegnere navale e del macchinista navale.

Medici militari e commissari a bordo dei piroscafi che trasportano emigranti.

Fin dal 20 luglio 1901 il Ministero degli affari esteri, in applicazione dell'art. 30 del regolamento sull'emigrazione, chiese a quello della marina che fossero destinati 40 medici militari per l'imbarco sui piroscafi che trasportano emigranti.

In conseguenza di ciò il Ministero della marina, con regio decreto 3 agosto, aumentò di 40 il quadro organico degli ufficiali medici (27 di 1ª classe e 13 di 2ª). Per riempire tali quadri bandì un primo concorso per 20 posti, che ebbe luogo nel giugno 1901. Un secondo concorso per altri 20 posti fu indetto per la metà di gennaio 1902.

A tutto il 21 ottobre il Ministero della marina aveva provveduto 45 medici e 5 ufficiali di porto come commissari viaggianti. In seguito dovettero partire 12 piroscafi senza medico, non avendo potuto il Ministero fornirlo, per deficienza di personale.

Visto che il numero dei medici primitivamente designato era insufficiente anche in tempi normali, il Ministero degli affari esteri chiese, e quello della marina assentì, che il numero dei medici, a datare dal 1º gennaio 1902, fosse portato a 48. Contemporaneamente il Commissariato ottenne dal Ministero della marina che, in difetto di medici militari, potessero imbarcarsi come commissari, non solo ufficiali di porto, ma anche tenenti di vascello.

Il servizio prestato dai medici e dai commissari ha permesso di richiamare l'attenzione delle Commissioni di visita sopra alcuni inconvenienti nell'assetto delle navi, che durante l'ispezione erano loro sfuggiti.

Si raccolgono le osservazioni e proposte dei medici e commissari, sebbene queste per ora non possano fondarsi sopra un'esperienza bastantemente lunga e siano talvolta fra loro discordanti. Col tempo, convenientemente coordinate, potranno giovare a far adottare utili miglioramenti nel servizio di bordo.

16. - Emigrazione gratuita.

L'emigrazione spontanea, mentre è un beneficio per l'emigrante che va a star meglio, o meno peggio che nel suo paese, è al tempo stesso un sollievo per il paese dal quale proviene, in cui sono molti i disoccupati. Al contrario, può essere un pericolo l'emigrazione sollecitata artificialmente coll'offerta del passaggio gratuito.

Perciò il legislatore ha stabilito (art. 13) che chi intende trasportare emigranti con viaggio gratuito o sussidiato, debba ottenere una speciale licenza, prestare una cauzione supplementare e assoggettarsi a quegli altri obblighi e cautele che prescriverà il Commissariato.

Fecero domanda per ottenere tale licenza speciale i seguenti vettori:

Navigazione Generale Italiana; La Veloce; Société Générale de Transports Maritimes à vapeur (di Marsiglia); La Ligure Brasiliana; Ottavio Zino.

Tutti questi vettori chiesero di trasportare emigranti al Brasile, nello Stato di San Paolo, ed uno di essi anche nello Stato di Minas, i soli che presentemente introducano emigranti a viaggio gratuito.

Come è noto, l'immigrazione gratuita ha luogo ora, quasi esclusivamente, per lo Stato di San Paolo. Essa è limitata agli agricoltori ed è regolata in due modi. Il primo è per contratti stipulati con agenti o imprenditori, per l'introduzione di un numero di emigranti determinato nei contratti medesimi; il secondo, che ora è praticato simultaneamente al primo, consiste nell'accordare sovvenzioni agli armatori o Compagnie di navigazione, per l'introduzione di un numero di emigranti determinato per decreto dello Stato stesso di San Paolo.

Circa l'importanza dell'emigrazione gratuita al Brasile, valgano i seguenti dati forniti dal Commissariato fiscale dello Stato di S. Paolo (sede di Genova) in data 12 dicembre 1901.

Furono stipulati dal Governo di S. Paolo i seguenti contratti per l'introduzione di immigranti, tutti con scadenza nel pressimo marzo 1902. Contratto del 23 marzo 1901 col signor Josè Antunes do Santos, per la introduzione di 14,000 immigranti italiani, spagnuoli, portoghesi ed austriaci.

Contratto del 28 marzo 1901 coi signori A. Fiorita e C., per l'introduzione di 7000 immigranti italiani.

Contratto del 29 marzo 1901 col signor Rôso Lagôa, per l'introduzione di 2000 spagnuoli e portoghesi.

Contratto del 30 marzo 1901 coi signori Gastaldi e C., per l'introduzione di 7000 italiani, spagnuoli e portoghesi.

Nel dicembre erano ancora in corso di esecuzione i contratti Fiorita e Antunes.

D'altra parte, il Governo, con decreto del 7 dicembre 1900, stabilì l'introduzione, durante l'esercizio finanziario 1901, di 20,000 immigranti, dei quali 19,000 fra italiani, austriaci, spagnuoli, portoghesi, belgi, svedesi e danesi, e 1000 giapponesi. Tale quantitativo fu poi elevato a 25,000 con successivo decreto del 27 luglio scorso.

Il Commissariato, allo scopo di graduare il deflusso dell'emigrazione gratuita nel Brasile e proteggerla con speciali cautele, ha prescritto ai vettori:

1º di notificare al Commissariato di mese in mese il numero degli emigranti che intenderebbero trasportare;

2º riportare gratuitamente in Italia quelli fra i detti emigranti che per qualsiasi motivo non fossero accettati nel paese di destinazione;

3º riportare gratuitamente in Italia quelli tra gli emigranti trasportati che entro un anno dall'arrivo nel paese di destinazione, divenissero inabili al lavoro, qualora il rimpatrio sia ordinato da un regio ufficiate diplomatico o consolare; e parimenti riportare le vedove e gli orfani divenuti tali entro due anni dall'arrivo al paese di destinazione;

4º prestare una cauzione suppletiva di 1000 lire di rendita italiana al portatore al 5 per cento.

Il Commissariato si è riservato la facoltà di revocare, sospendere e limitare in qualsiasi tempo la licenza speciale per il trasporto degli emigranti gratuiti.

Sollecitati dal vantaggio del viaggio gratuito, molti contadini, anche in provincie che finora non avevano partecipato che in scarsa misura all'emigrazione diretta al Brasile, quali sono le provincie di Chieti, Teramo e Lecce, partono in colonne numerose. Dal canto loro, i vettori ed i loro rappresentanti, spinti dall'interesse di cercare la merce uomo, hanno spesso largheggiato nelle promesse di viaggio gratuito, senza potere sempre, coi mezzi di trasporto di cui disponevano, far fronte agli impegni contratti. In vari luoghi i nostri contadini, fidando nelle promesse d'imbarco, s'indussero a

vendere le loro masserizie e ad abbandonare il lavoro dei campi, rimanendo poi costretti ad una forzata aspettativa, privi di mezzi di sussistenza.

Ad aggravare questi inconvenienti si aggiunse l'interruzione avvenuta nei trasporti marittimi dai nostri porti per il Brasile, a causa della peste scoppiata a Napoli nel settembre dello scorso anno. Il Governo Brasiliano emanò un decreto per imporre una quarantena per le provenienze da Napoli; il che portò una sospensione delle partenze. Queste misure proibitive d'ordine sanitario furono però ben presto tolte dallo stesso Governo Brasiliano e le partenze poterono essere riattivate.

Per ovviare agli inconvenienti prodottisi in conseguenza delle accennate disposizioni sanitarie avvenute per colpa di vettori o di rappresentanti, il Commissariato prese vari provvedimenti. Mandò ripetute avvertenze ai Prefetti e ai Sindaci, anche con circolari telegrafiche, perchè fosse raccomandato con ogni mezzo agli emigranti di non prepararsi alla partenza, se non dopo aver avuto il biglietto d'imbarco, che, ai termini dell'art. 19 della legge, il vettore o il suo rappresentante sono tenuti a dare prima che l'emigrante lasci la propria dimora per recarsi al porto di partenza.

Uno dei commissari si recò appositamente nei luoghi in cui si erano verificati fatti più gravi, e più dolorose apparivano le condizioni degli emigranti (nel Comune di Maglie, in provincia di Lecce, e nei Comuni di Cepagatti e Casalbordino, nelle provincie di Teramo e di Chieti) a raccogliere le prove degli abusi commessi a loro danno e ad accertarne le responsabilità.

Il Commissariato tenne responsabili i vettori dell'operato dei propri rappresentanti e li obbligò a trasportare tutti quegli emigranti che erano stati fissati. Per il Comune di Maglie ottenne che quegli emigranti fossero trasportati a spese del vettore per ferrovia fino a Gallipoli, e di là per mare a Napoli, ed avessero anche un piccolo sussidio in denaro per ogni famiglia; inoltre, fu revocata l'autorizzazione ad uno dei rappresentanti, che l'inchiesta aveva trovato responsabile del male operato reclutamento.

Anche per i Comuni di Cepagatti e Casalbordino furono obbligati i vettori a trasportare gli emigranti fissati, e a risarcirli, almeno in parte, dei danni sofferti.

Disciplinati in tal modo, si confida che il reclutamento e il trasporto degli emigranti gratuiti al Brasile possano procedere senza gravi inconvenienti.

17. — Imbarco di emigranti italiani in porti esteri.

L'imbarco degli emigranti si effettua nei porti di Genova, Napoli e Palermo. È vietato, in forza dell'art. 23 della legge, d'inviare emigranti ad imbarcarsi in qualunque porto non italiano. Si può far eccezione al divieto con permesso speciale dato dal Commissariato "nell'interesse esclusivo degli emigranti ".

Giusta tale disposizione, su parere conforme della Commissione parlamentare per il regolamento, fu concessa patente di vettore alla "Compagnie Générale Transatlantique ", che ebbe facoltà di vendere biglietti di viaggio nel Regno, per mezzo di rappresentanti propri, e di avviare gli emigranti ad imbarcarsi all'Havre per New-York.

Dall'Havre parte una corrente di emigranti italiani che è, all'incirca, di 11 mila all'anno. E parve che non convenisse turbare una corrente già avviata, abitudini formate, interessi stabiliti. Di più, sono molto numerosi i biglietti prepagati che Italiani già stabiliti in America mandano, per viaggi con la Compagnia Transatlantica francese, a parenti od a conoscenti per chiamarli dall'Italia negli Stati Uniti. È quindi evidente l'interesse di molti emigranti di prendere imbarco sui vapori di detta Società.

Si fece però divieto alla Società Transatlantica di nominare rappresentanti propri e di compiere operazioni di emigrazione nella regione posta al sud delle provincie di Lucca, Modena, Bologna e Ferrara. E ciò per il riflesso che, se può essere utile a chi parte dall'Italia settentrionale, di andarsi ad imbarcare all'Havre, la stessa ragione non potrebbe invocarsi quando l'emigrante provenga invece dalle provincie meridionali. La Società fece naturalmente atto di sottomissione alle leggi ed ai regolamenti del Regno in materia di emigrazione.

18. — Arruolamento di emigranti per determinati lavori, e viaggi per regioni poco frequentate da emigranti italiani.

L'art. 18 della legge dispone che il Ministro degli Esteri, d'accordo col Ministro dell'Interno, possa permettere che un privato arruoli, esclusivamente per conto proprio, il numero di persone che gli occorre per eseguire all'estero un determinato lavoro. Tale permesso fu chiesto e ottenuto dal signor Francesco Fazi, amministratore in Italia della Società Martini e C., il quale fu autorizzato a condurre, sotto l'osservanza di determinate condizioni, tra cui la prestazione di una malleveria di lire 24,000, circa 60 operai minatori, a lavorare nelle miniere di carbon fossile di Naricual, presso Guanta (Venezuela), e a farli trasportare da Portoferraio a Guanta per mezzo del piroscafo nazionale Alessandro Del Buono, di proprietà del signor Pilade Del Buono.

L'art. 18 (capoverso) dispone pure che, trattandosi di viaggi a regioni

poco o nulla frequentate dagli emigranti italiani, il Ministro degli Esteri possa permettere che il trasporto sia fatto anche da un armatore non avente la

qualità di vettore.

In armonia con tale disposizione fu autorizzata la Compagnie des Messageries Marilimes, non riconosciuta come vettore di emigranti, ad imbarcare a Bordeaux un determinato numero (non più di 100 all'anno) di emigranti-italiani provenienti dal Regno, e diretti a Pernambuco od a Bahia nel Brasile.

Similmente fu autorizzata la Società Kosmos ad imbarcare in Genova passeggieri italiani di 3ª classe, in numero non superiore a 50 per ogni

viaggio, destinati ad alcuni porti del Chilì e del Perù.

Ad entrambe le Società fu fatto obbligo, a termini dell'art. 73 del regolamento sull'emigrazione, di pagare per ogni emigrante la tassa prescritta, di munire gli emigranti di un biglietto d'imbarco, analogo a quello rilasciato dai vettori, e di assoggettarsi infine a speciali condizioni richieste nell'interesse degli emigranti.

19. - Biglietti ferroviari all'estero.

È vietato a chicchessia, tranne ai vettori autorizzati dal Commissariato, di rilasciare ordini perchè gli emigranti siano forniti di biglietti ferroviari nel paese di destinazione. Il Commissariato può, a termini dell'art. 76 del regolamento, dare tale autorizzazione, qualora il vettore che ne fa richiesta possa provare di agire come rappresentante di Società ferroviarie esercenti nel paese a cui è diretto l'emigrante.

A tenore delle dette disposizioni fu fatta concessione a vari vettori (1) di vendere biglietti e rilasciare ordini per il trasporto ferroviario di emigranti negli Stati Uniti.

⁽I) I vettori che ebbero autorizzazione di vendere nel Regno biglietti o rilasciare ordini, per il trasporto ferroviario di emigranti negli Stati Uniti sono i seguenti:

[&]quot; La Patria ", Hamburg-Amerika Linie.

Norddeutscher Lloyd di Brema.
 Dominion Line.

Navigazione Generale Italiana.

[&]quot; La Veloce ".

Compagnia Transatlantica di Barcellona.

Società Anglo-Italiana.

Giuseppe Fornari.

Compagnie Générale Transatlantique.

Tali concessioni furono subordinate all'osservanza delle seguenti condizioni:

1º che i vettori non possano percepire dall'emigrante prezzi maggiori di quelli stabiliti dalle tariffe vigenti delle Compagnie ferroviarie, nè esigere verun compenso a titolo di commissione, senseria o altro, e che debbano ricevere la moneta italiana al cambio giornaliero del dollaro;

2º che l'ordine pel biglietto ferroviario debba essere cambiato col relativo biglietto al momento ed al punto di sbarco dell'emigrante, per cura del vettore o, per esso, della Società che gli ha conferito il mandato:

3º che i vettori debbano, ad ogni partenza di piroscafo, consegnare all'ispettore dell'emigrazione un elenco nominativo degli emigranti, ai quali hanno venduto biglietti ed ordini per biglietti, con tutte le indicazioni relative.

Il Commissariato infine si è riservata la facoltà di sospendere o revocare in qualunque tempo le concessioni per la vendita nel Regno di biglietti o di ordini per il trasporto ferroviario di emigranti in paesi stranieri.

Le domande non furono accolte nei casi in cui la concessione non appariva realmente utile agli emigranti o non si aveva la certezza che i biglietti venduti in Italia, o gli ordini relativi fossero riconosciuti nei paesi di destinazione senza difficoltà e senza perdita di tempo per gli emigranti stessi.

20. - Biglietti d'imbarco per gli emigrati di ritorno nel Regno.

Le agenzie delle Società di navigazione stabilite nei porti americani dell'Atlantico, che vendono biglietti d'imbarco per l'Italia agli emigranti che rimpatriano, solevano apporre sui biglietti stessi la clausola "non si garantisce il giorno della partenza ". Questa clausola è per lo più inavvertita dalla persona che acquista il biglietto, e che riceve poi la sgradita sorpresa di non poter partire nel giorno annunziato.

Il Commissariato, preoccupato dei danni da ciò derivanti agli emigranti italiani che ritornano nel Regno, e che sono costretti talvolta a consumare in lunghi giorni di aspettativa non prevista parte delle loro economie, invito con circolare 22 ottobre 1901 (1) i vettori, aventi agenzie negli Stati americani, a disporre che quella clausola fosse soppressa, e invitò i Consoli italiani all'estero a vigilare perchè tale disposizione fosse osservata.

Già vari consoli hanno risposto, assicurando di avere a loro volta impar-

⁽¹⁾ La circolare è riprodotta nell'allegato M (pag. 82).

tite analoghe istruzioni agli agenti stabiliti all'estero delle Compagnie che fanno il servizio del rimpatrio degli emigranti. Non consta finora che gli inconvenienti verificati nel passato per tale servizio si siano rinnovati.

21. - Rimpatrio di indigenti.

I vettori di emigranti sono tenuti, per l'art. 25 della legge, a riportare in Italia col compenso di due lire al giorno, compreso il vitto, gli emigranti italiani che per qualsiasi motivo siano fatti rimpatriare per disposizione e con richiesta di un regio agente diplomatico o consolare.

Il Commissariato, nel comunicare ai regi consoli italiani all'estero l'elenco degli armatori, noleggiatori e Società di navigazione che ottennero patente provvisoria di vettore, richiamò la loro attenzione sulla predetta disposizione di legge, in forza della quale l'erario dello Stato è sollevato da una parte delle spese che per l'innanzi sosteneva per il rimpatrio degli indigenti.

Il Ministero degli affari esteri, con circolare in data 15 novembre 1901, allo scopo di rendere più spedite le operazioni per il pagamento dei noli per il rimpatrio di indigenti, invitò le Compagnie, gli armatori e i noleggiatori muniti di patente di vettore, ad inviare le loro proposte intese a stipulare speciali accordi per il pagamento anticipato dei noli stessi.

22. — Emigrazione clandestina.

Nessuno, a'termini della vigente legge sulla emigrazione, può arruolare od accaparrare emigranti, promettere o vendere biglietti d'imbarco, se non ha ottenuto dal Commissariato la patente di vettore di emigranti, o se non è stato autorizzato ad agire come rappresentante di vettore. Ed è parimenti vietato ad un rappresentante di procurare imbarco ad emigranti su piroscafi che non siano quelli del proprio mandante, riconosciuto in qualità di vettore; e d'inviare o eccitare, a scopo di lucro, emigranti a imbarcarsi in porti stranieri; come pure è vietato al vettore di intromettere fra sè e l'emigrante, altri mediatori, che non siano i propri rappresentanti, debitamente riconosciuti.

Tali disposizioni di legge sono intese ad impedire l'emigrazione clandestina di persone, alle quali per le leggi vigenti non è data facoltà di uscire dal Regno, se non sotto certe condizioni (militari, inscritti di leva, minorenni) e mirano ad assicurare la tutela degli emigranti.

Il Commissariato raccomandò alle autorità delle provincie di confine e

agli ispettori della emigrazione nei porti di Genova, Napoli e Palermo, di esercitare una speciale vigilanza per scoprire, e possibilmente impedire, ogni tentativo di emigrazione clandestina.

Per opera dei predetti funzionari furono scoperti vari casi, in cui si cercava di far emigrare persone in contravvenzione alle disposizioni in vigore, e furono denunciati all'autorità giudiziaria i contravventori.

Parecchi di tali emigranti clandestini erano attirati da agenzie di emigrazione situate all'estero, in prossimità della nostra frontiera, e che per tal modo sfuggono alla sorveglianza delle autorità italiane. Così era stata fomentata, per mezzo di alcune agenzie svizzere, anche prima della attuazione della nuova legge, una corrente di emigrazione italiana al Canadà, e, per i danni e i pericoli che ne derivarono, il Governo italiano dovette prendere provvedimenti rigorosi.

Il Commissariato venne tuttavia a conoscenza, fino dai primi mesi della sua costituzione, che alcune agenzie svizzere, sorrette da agenti clandestini residenti nel Regno, continuavano a far partire emigranti per il Canadà, anche senza regolare passaporto per l'estero, provvisti soltanto di passaporto per l'interno, o della fede di nascita, o di congedo o di altro documento. Fu disposta un'attiva vigilanza per le suddette agenzie nelle provincie del mezzogiorno, nelle quali si era avuta notizia che fossero reclutati gli emigranti. E per indagini fatte eseguire dai Prefetti si poterono accertare fatti concreti ed iniziare procedimenti penali contro i colpevoli.

Si è pure giunti sulle traccie di agenti clandestini, residenti nell'Italia meridionale, e specialmente nelle provincie di Napoli e di Caserta, i quali invierebbero emigranti ad imbarcarsi per la via di Chiasso in porti esteri, diretti agli Stati Uniti. Fu aperta un'inchiesta per scoprire i colpevoli. Sono anche in corso altre inchieste nelle provincie di Torino e di Milano.

Si verificarono pure tentativi isolati di emigrazione clandestina per parte di individui soggetti all'obbligo del servizio militare. Alcuni di costoro furono scoperti e arrestati a Genova, mentre transitavano per quella stazione onde recarsi a Chiasso e, coll'aiuto di agenzie estere, prendere imbarco per paesi transoceanici in porti stranieri.

Il Commissariato ha poi in particolar modo rivolta la sua opera ad impedire l'emigrazione clandestina dei minorenni e ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge intese ad impedire la loro incetta a scopo di sfruttamento. E, per quanto poteva dipendere dalla sua azione, ha fatto invigilare le provincie nelle quali suol farsi l'incetta dei minorenni. Nella provincia di Caserta furono sorpresi e deferiti all'autorità giudiziaria vari incettatori, i quali, usando di mezzi illeciti e fraudolenti, raccoglievano fanciulli per avviarli in Francia a lavorare nelle vetrerie o ad esercitare mestieri girovaghi.

23. - Minorenni all'estero.

Il Commissariato si è occupato anche della protezione dei minorenni all'estero, a cui giustamente s'interessa l'opinione pubblica.

Opera efficace di protezione e di assistenza di questi minorenni fu già intrapresa dalla benemerita Opera di assistenza degli operai-italiani emigrati in Europa e nel Levante, presieduta dal vescovo di Cremona, Monsignor Bonomelli. Questa Società fece compiere un'inchiesta in una delle regioni italiane da cui vengono tratti in maggior numero i fanciulli minorenni, portati all'estero da malvagi speculatori; indi ha inviato a visitare le vetrerie di Lione e del dipartimento della Loira un proprio incaricato, il professore Schiaparelli di Torino, allo scopo di studiare le condizioni dei minorenni italiani ivi impiegati.

Il delegato dell'Associazione trovò appoggio zelante da parte del console italiano, ed anche dalle autorità fiancesi di polizia, e, chiedendo l'applicazione della legge francese sul lavoro dei fancinlli, riuscì a liberare dal lavoro delle vetrerie 80 fanciulli, quasi tutti sotto i 13 anni, e a farli rimpatriare.

Tale opera di assistenza e di protezione deve essere continuata.

A questo scopo il Ministero degli affari esteri diresse una circolare ai regi consoli italiani nei distretti, della cui giurisdizione sono più numerosi gli opifici in cui lavorano fanciulli italiani, invitandoli a raccogliere quegli elementi di fatto la cui conoscenza può servire all'esecuzione della legge.

Inoltre il Ministro degli affari esteri ha inviato in Francia una persona specialmente incaricata di visitare le vetrerie in cui siano impiegati minorenni italiani, osservandone l'ordinamento, il numero dei fanciulli italiani che vi lavorano, la provenienza, il modo d'arruolamento, le condizioni di mercede, di vitto ed alloggio.

Il nostro delegato si metterà in relazione, per mezzo dei consoli italiani, anche colle autorità locali e con gli industriali, e raccomanderà che siano introdotti nei regolamenti di fabbrica provvedimenti per la tutela della salute e della moralità degli operai minorenni. E già si sa che alcuni dei principali fabbricanti e padroni di vetrerie hanno consentito all'adozione di simili provvedimenti.

24. — Missioni ed ispezioni in paesi esteri di immigrazione.

L'art. 12 della legge sull'emigrazione dà facoltà al Ministero degli esteri di nominare ispettori viaggianti nei paesi transoceanici, coll'incarico di tenere informato il Commissariato delle condizioni dell'emigrazione italiana e di ciò che converrebbe fare per sodisfarne possibilmente i bisogni e i voti.

L'art. 29 della legge dà pure facoltà al Ministero degli affari esteri di destinare ispettori di emigrazione viaggianti all'estero, oltre che nei paesi transoceanici, anche negli altri principali centri di emigrazione italiana.

Infine l'art. 189 del regolamento stabilisce che, fino a quando non sia stabilmente ordinato il servizio di ispezioni all'estero, si possa provvedere con delegati provvisori e missioni temporanee.

Per ora si è ritenuto opportuno di non procedere alla nomina di ispettori viaggianti, ma di affidare solo missioni temporanee per lo studio dell'emigrazione italiana in alcuni Stati, in cui essa ha maggior bisogno di tutela e di assistenza.

Abbiamo già accennato ad una missione in Francia data a persona incaricata di visitare le vetrerie che impiegano fanciulli italiani.

Altre ne furono date per il Brasile, ove furono mandati due delegati; i quali non hanno veste ufficiale nei loro rapporti colle autorità brasiliane, ma sono messi a disposizione del ministro italiano in Rio Janeiro e dei consoli negli Stati del Brasile, per visitare le fazendas e le colonie italiane nell'interno del paese.

25. — Notizie sui paesi d'immigrazione.

Il Commissariato ha avuto cura, a norma dell'art. 40 del Regolamento, di diffondere a mezzo di circolari, qualche volta anche telegrafiche, quelle notizie che stimava utili ed urgenti a divulgarsi circa i paesi di immigrazione e colonizzazione.

Così furono messi in guardia, con circolare 25 agosto 1901, gli agricoltori italiani di non recarsi nel Canadà, in regioni nelle quali si offriva bensì l'acquisto di terreni a buone condizioni, ma in cui non si richiedeva la mano d'opera greggia, sprovvista di qualunque capitale, com'è pur troppo generalmente quella degli emigranti italiani. Alcune agenzie svizzere tentavano di eccitare l'emigrazione al Manitoba colle promesse fallaci di alte mercedi. Nessuna seria garanzia era offerta, anzi v'era la certezza che una emigrazione al Canadà avrebbe avuto esito sfortunato (1).

Similmente, essendo manifesto che l'Argentina si trova in un periodo di crisi economica per cui la mano d'opera rimane in gran parte disoccupata,

⁽¹⁾ Veggasi questa circolare nell'allegato N (pag. 83).

e prevedendosi anche uno scarsissimo raccolto di grano, il Commissariato, con circolari del 26 ottobre e del 21 novembre 1901, invitava le autorità locali ad ammonire i contadini ed operai circa le difficoltà alle quali sarebbero andati incontro recandosi nelle regioni del Plata.

Parecchi lavoratori italiani avevano accettato di impiegarsi nel Para (Brasile) nell'estrazione dei succhi per la preparazione della gomma elastica, non ostante che il Ministero degli affari esteri avesse messo in evidenza i pericoli a cui si esponevano coloro che andassero ad assumere quel lavoro. Il Commissariato con circolare 28 ottobre 1901 rinnovò tali avvertimenti per mezzo dei Prefetti e dei Sindaci.

Il Commissariato dovette pure avvertire quali fossero le difficoltà inerenti al lavoro nelle isole Hawaii (circolare 17 ottobre 1901), dove un agente del Consorzio dei piantatori di canna da zucchero cercava di attrarre agricoltori italiani. Non risultando che le condizioni offerte fossero convenientemente garantite, si raccomandò alle autorità di reprimere ogni eccitamento all'emigrazione verso quelle isole del Pacifico.

Anche per taluni paesi europei fu necessario di sconsigliare i nostri emigranti dall'andare in cerca di lavoro. Così con circolari del 22 novembre 1901 e del 26 gennaio 1902 fu richiamata l'attenzione delle autorità sui licenziamenti di operai avvenuti in Germania e sulla crisi di certe industrie, specialmente in alcune regioni di questo Stato (Württemberg, Baviera, Francoforte, Amburgo), dove si recano di solito più numerosi gli emigranti italiani. Analoghi avvertimenti il Commissariato dovette fare per l'Alsazia-Lorena (4 ottobre) e per la Dalmazia (2 ottobre e 17 dicembre 1901), dove pure sono soliti recarsi operai italiani, soprattutto dalle provincie degli Abruzzi e delle Puglie.

In esecuzione dell'art. 40 del Regolamento il Commissariato ha pure fornito, sia verbalmente, sia per corrispondenza, informazioni chieste anche da privati, nell'interesse degli emigranti.

I Comitati ora istituiti potranno validamente aiutare in questa parte l'opera del Commissariato.

26. — Pubblicazioni intorno all'emigrazione.

L'art. 40 del regolamento sull'emigrazione prescrive che, a cura del Commissariato, debbano essere fatte delle pubblicazioni da distribuirsi gratuitamente agli emigranti in partenza, le quali contengano istruzioni ed avvertenze utili intorno ai paesi verso i quali si avviano.

Mentre si stanno apparecchiando alcuni manuali in forma popolare sulle

condizioni geografiche ed economiche dei vari paesi di immigrazione, si è ritenuto utile diffondere fra gli emigranti un breve riassunto della legge sulla emigrazione e del relativo regolamento (1). Si è voluto mettere in grado gli emigranti di conoscere i diritti e le garanzie che dà loro la legge.

Si sono anche pubblicate e distribuite per mezzo dei Comitati mandamentali e comunali e degli ispettorati d'emigrazione delle Avvertenze per chi emigra agli Stati Uniti.

In queste Avvertenze sono indicate le categorie di persone a cui non è permesso lo sbarco nel territorio degli Stati Uniti e che possono essere respinte al loro arrivo dalle autorità federali. Sono pure dati consigli circa le vie di comunicazione da scegliere, con vantaggio di tempo e di danaro, per recarsi nelle principali località degli Stati Uniti a cui può dirigersi utilmente la nostra emigrazione. Infine sono indicati gli istituti e Società di protezione ai quali l'emigrante può rivolgersi al suo arrivo a Nuova York, per averne consiglio ed aiuto.

Società ed istituti di patronato degli emigranti italiani nei paesi esteri.

A tenore dell'art. 13 della legge sulla emigrazione devono essere istituiti, a cura del Ministero degli affari esteri, uffici d'informazione, di protezione e di avviamento al lavoro negli Stati verso i quali è più numerosa l'emigrazione italiana, e ciò anche mediante accordi coi rispettivi Governi.

L'ordinamento di questo patronato è oggetto di speciali cure da parte del Commissariato, poichè non basta tutelare gli emigranti alla partenza e durante la traversata dell'Oceano, ma importa anche maggiormente di procurare che si avviino verso paesi, dove possano trovare utile collocamento, e importa che siano sfollati quei depositi nelle grandi città marittime di sbarco, dove stagnano e si corrompono masse di immigrati.

Il Commissariato si è occupato di organizzare codesto patronato; il quale dovrebbe spiegarsi — oltrechè con opere di assistenza e di beneficenza per gli emigranti più bisognosi — col patrocinio legale di essi, al loro arrivo dinanzi alle Commissioni federali, con un ufficio di informazioni e di corrispondenza coi nuclei coloniali e colle autorità consolari, con un ufficio di lavoro (Bureau of Labor).

⁽¹⁾ Vedansi le Avvertenze popolari per gli emigranti intorno alla legge sull'emigrazione a pag. 50 del presente fascicolo.

Conviene affidare le funzioni di patronato a private associazioni, sorrette e sorvegliate dal Governo, piuttoste che farle esercitare direttamente da istituti e funzionari governativi. Vi sono in New-York molte Associazioni fra i nostri connazionali, la maggior parte delle quali sono costituite a scopo di ricreazione, poche a base di mutuo soccorso; e soltanto tre si occupano principalmente della protezione dei nostri emigranti. La prima di queste è la Società detta di San Raffaele, che dedica le principali sue cure al patronato dei nostri emigranti. Le tien dietro, sebbene con scopo alquanto diverso, la Società di beneficenza, che si occupa soprattutto di soccorrere i poveri della colonia. Questa seconda Società esiste da parecchi anni, ma condusse sempre vita stentata per difetto di mezzi. Due anni or sono si trasformò per opera del sig. Cele-· stino Piva, un ricco fabbricante di seta stabilito da molti anni in New-York, il quale, dando largamente del suo censo e raccogliendo per sottoscrizione tra i suoi amici circa 8 mila dollari, potè prendere in affitto nuovi locali, ammobiliarli a sue spese ed aiutare i nostri connazionali più bisognosi, meglio che non si facesse prima. Molti sussidi ai poveri della colonia vengono dati da quella Società, sotto forma di commestibili, carbone, medicine, ecc., raramente in forma di danaro. Nei nuovi locali di detta Società vi è un dormitorio capace di dieci letti, e un refettorio, in cui, mediante pagamento di soli 25 soldi al giorno (fatta eccezione per i veramente poveri che non pagano nulla), possono avere per qualche tempo vitto e alloggio una quindicina di persone, tra cui anche qualche emigrante di fresco arrivato. La Società inoltre si occupa di trovare ad essi occupazione, quando le si presenti l'occasione di farlo. La terza Società, denominata Legione figli di Colombo, rende pure qualche servigio agli emigranti italiani.

Di queste tre Società la sola che si occupi direttamente della nostra emigrazione e ne faccia suo principale scopo, tanto da essere anche riconosciuta dalle autorità federali di Ellis Island (la stazione del Governo americano dove sbarcano tutti gli emigranti) è la San Raffaele, che è autorizzata ad esercitare il patronato al loro arrivo.

Fino a qualche anno fa l'azione di detta Società, sebbene ammessa al privilegio di cui sopra, era quasi nulla. Il Padre Bandini, che la rappresentava ad Ellis Island, dovette abbandonare quell'ufficio per insufficienza di mezzi. Ma da pochi mesi, in seguito al viaggio di Monsignor Scalabrini a New York, la Società si è ricostituita, prendendo come direttore il Padre Gambera, il quale ha spiegato molto zelo.

Se non che la Missione trova dei limiti nel suo carattere di Società religiosa. Essa medesima, ciò riconoscendo, restringe le sue funzioni all'assistenza più morale che di tutela giuridica degli immigranti. Il che fa coll'invio del Padre Gambera o di altro sacerdote all'isola, dove sbarcano gli emi-

granti, per informarsi dei loro casi e provvedere ai loro più urgenti bisogni. Essa mantiene inoltre e dirige un ricovero temporaneo (Immigrant home) per gli emigranti in età molto avanzata, donne, fanciulli, bisognosi di speciale assistenza. Il ricovero è capace di una ventina di letti e serve esclusivamente per questa categoria di emigranti, i quali vengono ivi ricoverati per qualche giorno, in attesa di parenti, che devono venire a prenderli, o dei loro indirizzi, per inviarli a destinazione. Per questo patronato, anche così limitato, le spese della Società sono considerevoli.

Il Ministro degli esteri ha giudicato opportuno di concorrere in tali spese col fondo dell'emigrazione, ed ha assegnato alla Società per il corrente esercizio, cioè fino al 30 giugno 1902, un sussidio di lire 10,000. Si prenderanno ulteriori deliberazioni per il futuro esercizio, dopo che si sarà vista l'esperienza.

Oltre le Società italiane per la protezione dei nostri emigranti, delle quali abbiamo parlato, è sorta ora a Nuova York una Società con lo stesso scopo, composta principalmente di Americani delle classi più distinte. Questa nuova Società, denominata The Society for the protection of Italian immigrants, fu già incorporata e riconosciuta dalle autorità federali. Essa Società conta buon numero di soci, tra cui alcuni ragguardevoli Italiani; ha destinato un proprio rappresentante pel patrocinio degli emigranti, al loro arrivo ad Ellis Island, dinauzi alle Commissioni federali; ha aperto un ufficio di lavoro (ciò che è il massimo desideratum della nostra colonia di Nuova York) e sta trattando per aprire un ricovero temporaneo per gli emigranti più bisognosi.

La Società ha carattere esclusivamente filantropico, esclusa ogni tendenza confessionale, e fanno parte del suo Comitato esecutivo protestanti, cattolici e liberi pensatori.

Ad agevolare la fondazione dell'ufficio di lavoro il nostro Consolato ha concesso alla detta Società l'uso provvisorio del locale dell'antico ufficio di patronato, nella città di Nuova York, la cui situazione, in vicinanza del Barge Office federale, si presta ottimamente per le operazioni che deve compiere l'ufficio di lavoro, ossia di collocamento degli emigranti.

A questa Società, il Ministero degli affari esteri ha giudicato opportuno di dare, come a quella di San Raffaele, un sussidio di 10 mila lire, per concorrere alle spese di primo impianto. Si potrà determinare in seguito, dopo l'esperimento che si sarà fatto, se sia da darle un maggior contributo in un prossimo esercizio, qualora il programma di detta Società si svolga in armonia coi propri statuti.

28. — Infrazioni alla legge e al regolamento sull'emigrazione.

Ogni autorità che faccia una denunzia di infrazione è tenuta (art. 188 del regolamento) ad informarne, entro tre giorni, il Commissariato, il quale tiene un registro delle denunzie. La conoscenza di tali infrazioni servirà a porre in evidenza quali siano le disposizioni della legge e del regolamento più soggette ad essere violate, e per l'esecuzione delle quali deve esercitarsi maggiore vigilanza.

Numerose sono le denunzie presentate per infrazioni in materia di emigrazione. Di alcune di esse, come ad esempio di quelle relative all'emigrazione clandestina e alla tratta dei fanciulli, si è già parlato sopra.

Altre contravvenzioni furono denunciate dai medici di bordo e dai commissari viaggianti, relativamente ad inosservanza delle disposizioni della legge e del regolamento riguardanti il trattamento degli emigranti a bordo dei piroscafi.

Parecchi vettori incorsero in contravvenzione a tenore degli art. 96, 168 e 169 del regolamento, avendo qualcuno dei loro piroscafi ecceduto nel limite di tempo consentito per le fermate nei porti intermedi del viaggio, o, più di frequente, avendo impiegato nel viaggio un numero di giorni superiore a quello indicato nel biglietto venduto agli emigranti.

Numerose furono le contravvenzioni per violazione dell'art. 78 (3° capoverso) del regolamento, col quale si prescrive ai vettori di far ricevere, per mezzo di propri incaricati, gli emigranti alle stazioni d'arrivo del porto d'imbarco, e condurli negli alberghi o nelle locande autorizzati dai Prefetti a provvedere agli emigranti vitto e alloggio.

Ad altre contravvenzioni ha dato luogo l'opera scorretta e poco disciplinata dei rappresentanti di vettori.

Taluni rappresentanti fissarono per le partenze dei piroscafi un numero di emigranti maggiore di quello dei posti disponibili a bordo, contrariamente all'art. 64 del regolamento che ne fa esplicito divieto. In altri casi vincolarono emigranti mediante garanzie ed anticipazioni pecuniarie, che sono vietate dallo stesso art. 64 del regolamento.

Alcuni rappresentanti operarono al di fuori della circoscrizione loro assegnata, e in contravvenzione con l'art. 61 del regolamento, secondo il quale un rappresentante non può agire in un Comune nel quale già agisca un altro rappresentante dello stesso vettore.

La legge sull'emigrazione (art. 27) istituisce in ogni capoluogo di provincia una Commissione arbitrale per decidere le controversie fra vettori ed emigranti relative a restituzioni di somme, risarcimento di danni ed altri obblighi derivanti dalla legge. Si pensò che, a risolvere in modo efficace tali controversie, meglio dei Tribunali comuni, fossero adatte giurisdizioni speciali, le quali giudicassero speditamente, senza essere tenute alla osservanza di tutte le formalità, spesso lunghe, della procedura ordinaria.

Anche la legge sull'emigrazione del 1888 deferiva a Commissioni arbitrali la decisione di simili controversie; ma, sotto l'impero di quella legge, la parte condannata al risarcimento dei danni riusciva non di rado a sfuggire all'esecuzione della sentenza, per il fatto che molti degli emigranti danneggiati, essendo assenti, dispersi in Stati esteri, o morti, non potevano reclamare il sodisfacimento delle indennità portate dalla sentenza. A ciò si è rimediato colla legge del 1901, la quale dispone che, quando gli emigranti danneggiati si trovino all'estero, le somme saranno messe a disposizione del Commissariato, che le farà ricapitare agli aventi diritto, a spese del vettore (art. 27).

La Commissione arbitrale è composta del presidente del Tribunale (o di chi ne fa le veci), che la presiede, del procuratore del Re, di un consigliere di prefettura e di due membri eletti dal Consiglio provinciale.

Con due circolari del 14 agosto e del 12 novembre 1901 il Commissariato invitò i Prefetti a procedere alla costituzione delle Commissioni arbitrali in ogni provincia e a dare comunicazione delle sentenze emesse dalle Commissioni stesse. Si verrà formando in tal modo una giurisprudenza delle controversie, che riuscirà utile per ulteriori provvedimenti.

Anche rispetto alla formazione delle Commissioni arbitrali sono sorte alcune incertezze. Non si comprese talvolta che le Commissioni istituite in virtù della nuova legge sull'emigrazione non erano precisamente le stesse Commissioni istituite per la legge del 1888, le quali continuano invece a funzionare per la definizione di quelle controversie che erano già in corso o potrebbero ancora sorgere in applicazione della citata legge del 1888.

Fu anche domandato se la Commissione arbitrale dovesse, per giudicare, trovarsi nel numero completo dei suoi membri. La Commissione essendo un Collegio investito di vere e proprie attribuzioni giurisdizionali, non potrebbe legalmente decidere con un numero di componenti minore di quello stabilito per legge. Si correrebbe il rischio di vederne impugnate ed annullate le deliberazioni.

D'altra parte, importa di non ritardare la convocazione delle Commissioni e di evitare lentezze nel loro procedimento. La legge prevede bensì la surrogazione del presidente del Tribunale e del Procuratore del Re, ma non la supplenza dei membri eletti dal Consiglio provinciale.

In tali casi, e qualora le cause che impedissero ad uno dei membri del Consiglio provinciale di prender parte alle sedute della Commissione, non fossero di natura eccezionale e passeggera, invitò i Prefetti a far designare dal Consiglio stesso qualche altro membro in sostituzione di quelli già nominati.

Alcune Commissioni arbitrali ebbero già occasione di giudicare, come quelle delle provincie di Venezia e di Teramo, per decidere intorno a reclami contro taluni vettori per il mancato imbarco di emigranti destinati al Brasile.

Tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati

Diamo notizia di ciò che fu fatto dalla Direzione del Banco di Napoli, in attesa che entrassero in vigore la legge e il regolamento per la tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati.

Essa assunse informazioni, per mezzo dei consoli negli Stati Uniti e nel Brasile, sulle diverse Banche, sulle quali avrebbe potuto fare assegnamento per la nomina dei propri rappresentanti.

Furono presi accordi provvisori con tre Banche, di cui una ha sede a Nuova York, la seconda a San Francisco, e la terza a San Paolo nel Brasile, per la raccolta e la trasmissione dei risparmi, e già più centinaia di migliaia di lire furono spedite in Italia pel tramite del Banco.

Oltre a ciò, fu convenuto con una Banca di Nuova York, che essa paghi, all'arrivo negli Stati Uniti, gli chèques che il Banco stesso consegna agli emigranti al momento della loro partenza dall'Italia, ovviando così agli inconvenienti che possono avvenire, sia per smarrimento del denaro, sia per perdite di giuoco, durante il viaggio, o per abusive perdite sui cambi.

In una settimana, il Banco Conti di Nuova York ha spedito vaglia per 300,000 lire al Banco di Napoli e durante tutto il mese di dicembre scorso le somme spedite dal medesimo ascesero a circa un milione.

Riproduciamo qui appresso il testo della legge sulla tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati, ed il relativo regolamento.

Legge del 1º febbraio 1901, n. 24 sulla tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati italiani all'estero:

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Banco di Napoli è autorizzato ad assumere il servizio della raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel regno dei risparmi degli emigrati italiani. A tale scopo, e autorizzato dal Ministero del tesoro, ha facoltà di stabilire speciali accordi con case bancarie e col Ministero delle poste e dei telegrafi.

Curerà inoltre, col permesso del Ministero del tesoro, l'istituzione di agenzie proprie, ove se ne manifesti il bisogno.

Il Banco è autorizzato ad assegnare sino a due milioni della propria massa di rispetto, ed, occorrendo, del suo patrimonio, alla costituzione del fondo di dotazione per questo servizio.

È vietato al Banco di fare qualsiasi operazione di sconto o di sovvenzione con gli emigrati od operazioni diverse da quelle indicate nel primo capoverso del presente articolo.

Il regolamento determinerà le cautele che il Banco dovrà prendere per garantirsi contro le alee derivanti dalle oscillazioni dei cambi.

Art. 2. Il Banco di Napoli ha facoltà di riscuotere, a titolo di commissione, per le rimesse dei risparmi degli emigrati, un diritto, nella misura che sarà fissata, secondo le circostanze e le località, dai Ministeri del tesoro e delle poste e dei telegrafi, d'accordo col Banco.

Gli utili netti del servizio spetteranno per metà dal Banco di Napoli, e saranno destinati, anzitutto, a compiere, eventualmente, il fondo di dotazione sino alla somma di due milioni, e a reintegrare la massa di rispetto o il patrimonio del Banco della somma prelevata. Per l'altra metà saranno destinati ad un "Fondo per l'emigrazione, in conformità a norme che saranno comprese nel regolamento indicato nell'art. 5.

Quando sieno reintegrati i due milioni a favore della massa di rispetto o del patrimonio del Banco, i due terzi degli utili netti spetteranno al detto "Fondo per l'emigrazione". Art. 3. Gli uffici postali del regno sono autorizzati a pagare, entro i limiti di somma fissati per i vaglia postali all'interno, i vaglia del Banco di Napoli, emessi all'estero nella forma e con le modalità che saranno determinate dal regolamento, per la trasmissione dei risparmi degli emigrati, prelevando, sull'ammontare dei vaglia medesimi, un diritto corrispondente alla metà di quello stabilito per i vaglia postali interni.

Il limite massimo dei depositi fruttiferi che gli emigrati chiedano di versare nelle casse postali di risparmio, trasmessi sia direttamente, sia per mezzo del Banco di Napoli, è elevato a lire 10,000.

I titoli emessi all'estero dal Banco, pagabili nel regno sia dal Banco, sia dagli uffici postali, le relative quietanze, e gli atti consolari concernenti le operazioni colle Casse postali di risparmio, saranno esenti dalla tassa di bollo e di legalizzazione.

Art. 4. Il Banco di Napoli presenterà ogni anno al Ministro del tesoro una relazione sull'andamento di questo servizio. La relazione, col parere della Commissione permanente di vigilanza sugli istituti di emissione, sarà presentata al Parlamento dal Ministro del tesoro.

Art. 5. Il regolamento per l'esecuzione della presente legge sarà approvato per decreto reale, sentita la Commissione permanente di vigilanza sulla circolazione e sugli istituti di emissione, e sentito il Consiglio di Stato; e potrà, ove occorra, essere modificato. Esso conterrà anche le disposizioni per gli accordi del servizio di corrispondenza fra i Banchi di emissione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 1º febbraio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

FINALI — SARACCO — VISCONTI VENOSTA PASCOLATO — CHIMIRRI.

Visto: Il Guardasigilli: Gianturco.

Regio decreto del 29 dicembre 1901, n. 571 che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 1° febbraio 1901, n. 24, sulle rimesse degli emigrati (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Veduta la legge 1º febbraio 1901, n. 24, che autorizza il Banco di Napoli ad assumere il servizio della raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel regno dei risparmi degli emigrati italiani all'estero;

Sentita la Commissione permanente di vigilanza sulla circolazione e sugli istituti di emissione, ed il Consiglio di State;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1º febbraio 1901, n. 24, relativa al servizio della raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel regno dei risparmi degli emigrati italiani.

Il predetto regolamento sarà visto e sottoscritto dal nostro Ministro Segretario di Stato per il tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 29 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE

Zanardelli Di Broglio. Galimberti.

Visto, Il Guardasigilli: Cocco-ORTU.

⁽¹⁾ V. Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1902, n. 27.

Regolamento per l'esecuzione della legge 1° febbraio 1901, n. 24, sulle rimesse degli emigrati.

Disposizioni generali.

Art. 1. Il servizio della raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel Regno dei risparmi degli emigrati italiani si esplica dal Banco di Napoli, principalmente a mezzo di Case bancarie corrispondenti.

Art. 2. Nel caso in cui se ne manifesti il bisogno, il Banco dovrà istituire all'estero agenzie proprie a servizio delle rimesse e dei risparmi degli emigrati, e, a tale uopo, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del Ministro del tesoro, e determinare, d'accordo con esso, le norme per il funzionamento delle agenzie da istituirsi.

Art. 3. In conto del fondo di dotazione pel servizio dei risparmi degli emigrati, il Banco di Napoli è facoltato a prelevare dalla propria massa di rispetto una prima somma non inferiore alle lire cinquecentomila, inscrivendola in apposito articolo della sua situazione.

Tale fondo sarà aumentato, a seconda dello sviluppo delle operazioni, fino a raggiungere i due milioni di lire indicati dal comma 3º dell'articolo 1º della legge 1º febbraio 1901, n. 24.

La metà degli utili netti annuali, di cui all'art. 2°, comma 2°, della cennata legge, sarà destinata a compiere il fondo di dotazione fino alla somma di due milioni, e a reintegrare la massa di rispetto o il patrimonio della somma prelevata.

Art. 4. Le operazioni, le spese e gli utili derivanti dal servizio per gli emigrati, sono dal Banco registrate in conti speciali, separati e distinti da quelli dell'esercizio bancario e delle altre gestioni del Banco.

La spesa per la fabbricazione dei vaglia cambiari speciali sarà ammortizzata annualmente con addebiti al conto delle spese pel servizio degli emigrati.

Art. 5. Il Banco di Napoli, al principio di ogni mese, trasmetterà al Ministero del tesoro la situazione delle operazioni compiute nel mese precedente.

Alla fine di ciascun esercizio il Banco, con la relazione di cui all'articolo della legge 1º febbraio 1901, n. 24, rassegnerà al Ministero del tesoro un dettagliato conto della gestione relativa al servizio degli emigrati,
dal quale risulti l'utile netto ricavato da tale servizio durante l'anno.

L'utile netto sarà, per la parte prescritta dall'art. 3 della legge predetta, versato al "Fondo per l'emigrazione ", ai sensi del regolamento generale sull'emigrazione.

Art. 6. La nomina dei corrispondenti speciali è fatta dal Consiglio di amministrazione del Banco, salvo approvazione del Ministro del tesoro.

Nella scelta dei corrispondenti sarà, possibilmente, tenuto conto di quelle Case bancarie che già esercitassero all'estero lodevolmente il servizio della rimessa del denaro degli emigrati.

Art. 7. Alle Case bancarie che assumano la qualità di corrispondenti del Banco per il servizio all'estero della raccolta e trasmissione dei risparmi degli emigrati italiani, è fatto obbligo di far disimpegnare tale servizio da personale di nazionalità italiana, o che abbia perfetta conoscenza dell'idioma italiano, e di istituire, a semplice richiesta del Banco, agenzie proprie in quei paesi in cui esistano o vadano a formarsi importanti centri d'emigrazione italiana.

Esse, inoltre, debbono prendere impegno di dare la maggiore pubblicità alle disposizioni che regolano il servizio, dimostrandone i vantaggi e la sicurezza; di usare tutte le facilitazioni possibili ai nostri connazionali, e di esser loro larghi di consigli e di guida in tutto ciò che abbia rapporto alla trasmissione ed al collocamento dei loro risparmi.

In appositi tabellari esposti al pubblico i corrispondenti debbono indicare il prezzo giornaliero del cambio sull'Italia, secondo le quotazioni correnti della Borsa del luogo o di quella più vicina, e le provvigioni fissate dal Banco, d'accordo coi Ministeri del tesoro e delle poste e telegrafi, per ciascuna operazione.

Art. 8. Per esser nominato corrispondente speciale del Banco di Napoli, occorre depositare apposita cauzione nelle casse del Banco stesso, o presso i corrispondenti del Tesoro italiano, o anche presso Istituti di emissione esteri, o altre Banche estere, previa autorizzazione del Ministro del tesoro.

La misura della cauzione sarà determinata dal Ministro del tesoro, in somma non inferiore all'ammontare massimo dei vaglia somministrati ai corrispondenti.

Art. 9. Le cauzioni debbono essere costituite in contanti, o in titoli italiani di Stato o dallo Stato garantiti, o in titoli del debito pubblico di Francia, Inghilterra, Germania, Belgio, Olanda, pagabili in oro, o in valuta equiparata.

Agli effetti utili della cauzione, i titoli saranno svalutati di un ventesimo sul prezzo corrente alla data del deposito.

Quando tale prezzo avesse superato la pari, agli effetti della svalutazione sarà considerato alla pari.

Art. 10. Le ragioni di debito e credito dipendenti dal servizio della raccolta e trasmissione dei risparmi degli emigranti, espresse in valuta legale italiana, sono, dai corrispondenti, inscritte in un conto corrente fruttifero intestato al Banco di Napoli.

Il conto corrente è liquidabile ad epoche determinate, non superiori ad un trimestre.

Sulla colonna delle riscossioni fatte per conto del Banco, e, purchè coperte nei termini e modi indicati negli art. 11 e 12, il Banco corrisponderà una provvigione da fissarsi d'accordo col corrispondente, salvo l'approvazione del Ministero del tesoro.

Art. 11. A periodi da convenirsi, il corrispondente deve inviare al Banco un estratto del conto, insieme ai documenti comprovanti gli introiti e gli esiti fatti nello interesse del Banco stesso.

Dall'estratto debbono distintamente risultare: l'importo dei vaglia cambiari giornalmente emessi, i diritti percepiti per provvigioni ed accessori eventuali, il cambio riscosso, la natura dei pagamenti eseguiti e le specie delle valute incassate o pagate, indicando se di oro o di moneta cartacea.

Art. 12. Col periodico invio della situazione del conto, di cui all'articolo precedente, il corrispondente è tenuto a saldare la differenza risultante a proprio debito, con tratte a vista sull'Italia, a favore del Banco, o anche, previ accordi, con tratte a vista su Parigi, Londra, Berlino, Francoforte, Amburgo, Vienna, Trieste ed altre piazze da stabilirsi.

In tale caso le rimesse saranno realizzate in Italia per conto e a rischio del corrispondente.

Il Banco, inoltre, si riserva la facoltà di trarre sul corrispondente nei limiti delle disponibilità a suo credito.

Art. 13. Qualora il corrispondente risulti in credito verso il Banco, riporterà il saldo a conto nuovo, con valuta dal giorno in cui lo sbilancio a suo favore si è verificato, per rimborsarsi dagli introiti posteriori.

Art. 14. In corrispettivo dei versamenti eseguiti, il corrispondente ha facoltà di chiedere al Banco il rifornimento di altri vaglia in bianco.

Art. 15. È obbligo del corrispondente d'integrare la cauzione tutte le volte che avvengano ribassi nel valore dei titoli depositati, ed anche di sostituirli a semplice richiesta del Banco, quando siano esposti ad oscillazioni di prezzo, gravi e frequenti.

Non ottemperandovi, o non eseguendo, nel tempo e nei modi prescritti dall'art. 12, il versamento delle somme risultate a debito del conto corrente, il Banco può chiudere anche immediatamente il conto e liquidarlo, compensandosi del proprio credito con la vendita della cauzione.

Art. 16. Per tutte le operazioni attinenti al servizio della raccolta, tutela,

impiego e trasmissione dei risparmi degli emigrati italiani, i corrispondenti del Banco debbono tenere appositi libri, concordati col Banco stesso, che le regie autorità italiane all'estero o speciali incaricati del Banco hanno facoltà d'ispezionare e controllare in ogni tempo a semplice richiesta.

Dei vaglia cambiari.

Art. 17. Il Banco di Napoli è autorizzato a fabbricare un tipo di vaglia cambiario estero, speciale, del cui pagamento assume intera responsabilità.

Art. 18. Il nuovo tipo di vaglia cambiario estero del Banco si suddivide in cinque serie diverse, e cioè: la prima per somme variabili da lire 1 a lire 100, e le successive per somme fisse, rispettivamente di lire 200, 300, 500, 1000.

Sono considerati di niun valore i vaglia emessi per una somma che sia al di fuori dei limiti indicati dalla filigrana delle serie, salvo al possessore del vaglia il diritto di farsi rimborsare dall'ufficio emittente la somma depositata.

Art. 19. I vaglia cambiari esteri sono emessi su carta filigranata con la indicazione anche del limite della somma per la quale possono essere emessi, e portano sul *recto* la formula di obbligazione "Il Banco di Napoli, per questo vaglia cambiario, pagherà a N. N. lire italiane......

Possono emettersi al nome del richiedente, o d'altra persona da lui designata, e debbono indicare:

- a) il numero progressivo di emissione;
- b) il luogo e la data di emissione;
- c) il luogo di pagamento;
- d) la somma, espressa in cifre e in lettere, da pagarsi in Italia, in moneta legale italiana, oppure in oro, se così è richiesto dal mittente, nel qual caso però dovrà poi essere fatta, a cura della Direzione generale del Banco, prima di trasmettere le disposizioni di pagamento di cui all'art. 22, la parità dei cambi tra il giorno in cui si ordina il pagamento e quello del versamento:
 - e) la valuta precisa ricevuta dal corrispondente;
 - f) il corso del cambio al quale tale valuta viene conteggiata;
 - g) il diritto, o provvigione, percepito;
 - h) la firma del corrispondente.
- Art. 20. I vaglia cambiari sono, inoltre, provvisti di una matrice e d'uno scontrino, nei quali il corrispondente deve scrivere tutti i dati che vi sono richiesti.

La matrice è trattenuta dal corrispondente per essere poi trasmessa al Banco, a forma dell'art. 11.

Il vaglia, insieme allo scontrino, si consegna al richiedente, il quale conserva quest'ultimo presso di sè.

Art. 21. I vaglia cambiari esteri sono trasmissibili per girata a simiglianza dei vaglia cambiari ordinari.

Possono anche girarsi a favore del Banco di Napoli, con incarico di versarne la valuta a Casse di risparmio, o di eseguirne il pagamento ad una o più persone, o enti, in determinate località.

In tal caso il Banco resta autorizzato a prelevare dalla valuta del vaglia le spese postali occorrenti ad effettuare il pagamento.

Art. 22. I vaglia cambiari emessi sono dal corrispondente elencati, giorno per giorno, su apposita distinta fornita dal Banco.

Tale distinta deve spedirsi alla Direzione generale del Banco, in fine di giornata, tutte le volte che abbia avuto luogo una emissione di titoli.

Il Banco, in base alle indicazioni contenute nella cennata distinta, provvederà a trasmettere le disposizioni di pagamento alle piazze designate.

Art. 23. La materiale estinzione dei vaglia cambiari esteri non può aver luogo in una piazza diversa da quella indicata sul titolo, salvo contraria disposizione della Direzione generale del Banco.

Di regola i vaglia cambiari esteri sono pagabili presso il locale stabilimento, o il locale rappresentante del Banco. Nelle piazze in cui non vi sia una propria filiale o un proprio rappresentante, sono pagabili dalle filiali della Banca d'Italia, sul continente, e da quelle del Banco di Sicilia, in Sicilia, e, dove manchino le une e le altre, dall'ufficio postale del luogo.

Art. 24. Nei rapporti tra il Banco di Napoli e gli altri due Istituti di emissione resta stabilito che i vaglia esteri, pagati dai detti Istituti, saranno presentati e conteggiati nelle operazioni di riscontrata tra gli Istituti medesimi, con le norme vigenti.

Art. 25. Per le girate, il pagamento, la dispersione o la distruzione dei vaglia cambiari esteri, sono applicabili le disposizioni degli articoli 194, 200 e 201 del regolamento generale del Banco, approvato con regio decreto 26 agosto 1899, n. 367.

Art. 26. La Direzione generale del Banco, basandosi sulle distinte di cui all'art. 22, trasmetterà agli uffici postali un avviso per ogni vaglia che debba dai medesimi essere pagato.

Tali avvisi avranno corso in franchigia.

Art. 27. Gli uffici postali, dopo esatto confronto dei vaglia coi rispettivi avvisi, e dopo accertata l'identità personale dei destinatari o dei giratari nei modi prescritti dalle istruzioni, eseguiranno i singoli pagamenti, prelevando

sull'importo dei titoli un diritto uguale alla metà delle tasse stabilite per i vaglia ordinari interni, e cioè:

centesimi	5 fin	o a lire	10
,	10	7	25
,	20	,,	50
,	30	,	75
	40		100

aggiungendo successivamente centesimi 10 ogni 100 lire o frazione di 100 lire.

Tale diritto sarà convertito in francobolli che verranno applicati sui titoli, ed annullati col bollo a data nitidamente impresso.

Art. 28. I titoli pagati saranno descritti dagli uffici sulle note di pagamento dei vaglia interni, e trasmessi, con queste, al Ministero nei modi e termini consueti.

Art. 29. I vaglia il cui importo debba, a richiesta degli emigrati, essere convertito in depositi nelle Casse postali di risparmio, siano tali vaglia trasmessi colla mediazione del Banco di Napoli o direttamente dagli stessi emigrati, debbono essere sempre spediti al Ministero delle poste e telegrafi (servizio dei risparmi) colla relativa domanda, contenente le necessarie indicazioni.

Nessuna ingerenza dovranno perciò avere gli uffici postali nell'accettazione di siffatti depositi, che è riservata esclusivamente al Ministero.

Art. 30. La Direzione generale del Banco, in base agli avvisi da essa trasmessi agli uffici postali, compilerà e trasmetterà quindicinalmente al Ministero delle poste e dei telegrafi, la nota dei vaglia emessi dai propri corrispondenti esteri.

Art. 31. Mensilmente, od anche, occorrendo, a periodi minori, il Ministero delle poste e dei telegrafi comunicherà alla Direzione generale del Banco l'elenco documentato dei vaglia pagati dagli uffici postali, non che di quelli convertiti in libretti postali di risparmio, e la Direzione stessa ne rimborserà l'ammontare alla cassa centrale del Ministero.

Visto d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro del Tesoro

Di Broglio.

Avvertenze popolari per gli emigranti, intorno alla legge sull'emigrazione (1)

Chi può emigrare.

Salvo alcune limitazioni che qui sotto accenniamo, l'emigrazione è libera.

Gli iscritti di leva di terra e quelli di leva marittima che compiano nell'anno il 18º anno di età possono emigrare, quando abbiano ottenuto il permesso, i primi dal prefetto o dal sottoprefetto, i secondi dal capitano di porto.

I militari di prima categoria dell'esercito che non abbiano compiuto il 28° anno di età devono, per emigrare, ottenere il permesso del comandante del distretto; quelli che abbiano compiuto il 28° anno, ma non il 32°, devono notificare la loro partenza al comandante del distretto.

I militari del Corpo Reali Equipaggi non possono emigrare senza il permesso del comandante del Corpo.

Non vi sono limitazioni di sorta all'emigrazione dei militari di seconda e di terza categoria.

Oltre gli individui sopra indicati che hanno obblighi relativi al servizio militare, non possono emigrare, e quindi non ottengono il nulla osta per il passaporto, le seguenti persone:

coloro che debbano scontare una pena, o che siano sotto processo per reati punibili col carcere per un tempo non inferiore ad un anno;

coloro che, avendo obbligo per legge di provvedere a certe persone (come ad esempio figli, genitori), partano lasciandole in abbandono o prive dei mezzi di sussistenza;

le persone sottoposte alla podestà altrui (come ad esempio i figli), se non ottengano il consenso della persona da cui dipendono, o, in mancanza di essa, dal pretore o dal giudice conciliatore;

i ragazzi di età inferiore ai 15 anni, quando vi sia ragione di credere che si vogliano condurre all'estero per impiegarli in industrie pericolose e

⁽¹⁾ Le presenti Avvertenze sono state compilate in base alla legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901, n. 23, al relativo regolamento e al R. decreto del 31 gennaio 1901, n. 36 per il rilascio dei passaporti per l'estero.

Un certo numero di copie di queste Avvertenze è stato messo a disposizione dei Comitati per l'emigrazione e degli Ispettori dei tre porti di Genova, Napoli e Palermo affinchè le distribuiscano gratuitamente agli emigranti.

nocive alla salute, e le donne minorenni, quando vi sia timore che si vogliano trarre alla prostituzione.

Coloro che, in opposizione a queste disposizioni, conducono o mandano all'estero i fanciulli per impiegarli, sia in professioni girovaghe (saltimbanchi, suonatori ambulanti, mendicanti, ecc.), sia in industrie dannose alla salute, o che inducono una donna minorenne ad emigrare per trarla alla prostituzione, come pure coloro che favoriscono l'emigrazione di persone alle quali è vietato di uscire dal Regno, sono dalla legge severamente puniti.

A chi rivolgersi per informazioni.

È importante che, prima di decidersi a emigrare, il contadino o l'operaio s'informi delle condizioni del paese in cui intende recarsi, del genere di lavoro che vi si può trovare, dei compaesani che vi andarono prima e del modo con cui essi vi furono trattati e vi trovarono occupazione.

L'interesse stesso dell'emigrante esige che egli prenda le dovute informazioni per scegliere il paese e il lavoro più convenienti; dalla scelta del luogo di destinazione può dipendere molte volte la sorte futura, favorevole o sfavorevole, dell'emigrante.

Per avere le informazioni di cui abbisogna, e che gli saranno date gratuitamente, l'emigrante deve rivolgersi ai Comitati mandamentali o comunali, i quali sono chiamati dalla legge ad assistere ed a consigliare l'emigrante in tutto quanto possa occorrergli. I Comitati sono composti: del pretore o del giudice conciliatore, del sindaco o di chi ne fa le veci, del curato, di un medico e di un rappresentante di società operaie.

Dal Comitate l'emigrante potrà particolarmente conoscere:

le formalità per avere il passaporto e gli altri documenti occorrenti per ottenere l'imbarco e recarsi in un determinato paese;

le condizioni generali del paese al quale intende di emigrare;

i mezzi di trasporto, il prezzo del viaggio e la sua durata, il nome dei piroscafi, il porto e la data di partenza;

le norme da seguire per far valere i reclami contro le Società di trasporti marittimi (vettori) od altri.

Documenti che deve avere l'emigrante.

Il passaporto. — Per tutti coloro che emigrano in paesi di America, o in altri paesi transoceanici, è obbligatorio il passaporto per l'estero. A nulla servirebbe il passaporto rilasciato per l'interno del Regno.

Chi vuole ottenere il passaporto deve domandarlo a voce o per iscritto,

al sindaco, il quale, dopo aver dato il nulla osta, chiederà il passaporto alla autorità competente (prefetto, sottoprefetto, ecc.).

La legge prescrive che tanto il nulla osta quanto il passaporto devono essere rilasciati con la massima sollecitudine possibile. Quando il sindaco neghi senza giusti motivi, o ritardi a dar corso alla domanda per ottenere il passaporto, l'interessato può anche ricorrere al prefetto, al sottoprefetto o al questore.

Il passaporto è ordinariamente consegnato al richiedente dal sindaco a cui è stato domandato.

L'emigrante che si reca in certi paesi, ha talvolta bisogno, per ottenere il passaporto, di alcune carte o certificati speciali, come, ad esempio, il certificato penale, il certificato di vaccinazione, quello di buoni costumi, ed egli ne potrà essere volta per volta informato, sia dal sindaco, sia dai Comitati mandamentali e comunali, istituiti per la tutela dell'emigrazione.

Così il nulla osta come questi certificati, e lo stesso passaporto, devono essere rilasciati gratuitamente, esenti da qualunque tassa, e senza nemmeno marche da bollo, perchè la legge vuole che non si debba sopportare alcuna spesa per il passaporto e le altre carte occorrenti per ottenerlo, quando esso è domandato da persone che vanno all'estero a scopo di lavoro, come appunto sono gli emigranti, e dalle loro famiglie.

I passaporti per l'estero hanno la durata di tre anni, eccettuati quelli per gli iscritti di leva, validi soltanto fino al giorno di apertura della leva per la loro classe

Il libretto di lavoro per i ragazzi al di sotto di 15 anni. — Per i ragazzi dai nove ai quindici anni è in molti casi obbligatorio, oltre al passaporto, il libretto di lavoro. Questo libretto è rilasciato gratuitamente dall'autorità comunale, e contiene un estratto dell'atto di nascita, un certificato medico che attesti lo stato di salute e la costituzione fisica del fanciullo, un elenco dei lavori dichiarati insalubri o pericolosi, nei quali non possono essere impiegati fanciulli di quell'età.

Il libretto è obbligatorio per i minori di anni quindici, che emigrano per paesi di Europa, anche se i minori siano accompagnati dai genitori o da persone di famiglia. È pure obbligatorio per i minori di anni 15 che emigrano per paesi di là dall'Oceano (ossia per paesi dell'America), senza essere accompagnati da persone di famiglia. Il libretto non è obbligatorio nel caso in cui i minori di anni 15 emigrino per paesi di là dall'Oceano (ossia per paesi dell'America) e siano accompagnati da qualcuno della loro famiglia.

Certificato di vaccinazione. — Eccettuati i bambini lattanti, gli emigranti in età minore di sedici anni devono essere muniti di regolare certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo.

I noli o prezzi di trasporto.

Scelto che abbia il luogo dove intende recarsi, l'emigrante deve procurare di sapere dal Comitato mandamentale o comunale quali sono i piroscafi in partenza per quella destinazione, a quali società di navigazione appartengano, quale sarà approssimativamente la durata del viaggio, e quale sia il prezzo del biglietto dal porto d'imbarco al porto di sbarco.

I prezzi dei biglietti sono approvati dal Commissariato e notificati ai Comitati mandamentali e comunali. Se qualche società ha ribassato i prezzi, il Commissariato ne tiene sempre informati i Comitati, ai quali l'emigrante deve domandare notizie in proposito.

Biglietti d'imbarco.

Soltanto i vettori (ossia la Società di navigazione o gli armatori di bastimenti) muniti di patente del Commissariato, oppure le persone che legalmente li rappresentano, possono vendere biglietti d'imbarco.

L'emigrante non deve acquistare il biglietto, se prima non ha avuto dal Comitato mandamentale o comunale, oltre le notizie a cui abbiamo accennato, buone informazioni sulla Società di navigazione e sul rappresentante che gli offrono il biglietto stesso.

L'emigrante non deve pagare nulla, nemmeno a titolo di anticipazione, se non ha ottenuto il biglietto, nè deve dare alcuna caparra, senza farne prendere annotazione sul biglietto.

Oltre il nolo, o prezzo di trasporto, l'emigrante non deve pagare senserie o compensi di qualsiasi specie e per qualsiasi ragione. Nulla è dovuto al rappresentante di vettore che ha procurato l'imbarco, per il suo scomodo. Il biglietto d'imbarco è esente da ogni tassa.

Quando venga a conoscere che qualche compagno abbia pagato, pel biglietto, un prezzo più basso di quello pagato da lui, ne darà avviso all'ispettore dell'emigrazione del porto d'imbarco, il quale obbligherà il vettore (cioè la Società di navigazione) ad estendere la riduzione del prezzo tanto a lui, quanto agli altri emigranti che si devono imbarcare sullo stesso bastimento.

Prima di lasciare il proprio paese.

L'emigrante, prima di lasciare il proprio paese per andare al porto d'imbarco, deve pretendere che il rappresentante della Società di navigazione (vettore), col quale ha contrattato il prezzo del trasporto, gli rilasci il biglietto d'imbarco. Soltanto allora potrà prepararsi al viaggio e disfarsi delle sue suppellettili.

Badi bene l'emigrante a non vendere le proprie masserizie, la casa o il pezzo di terra che egli possieda e a non abbandonare il lavoro, prima di essersi assicurato il biglietto di imbarco per una determinata partenza.

Non si fidi l'emigrante di vaghe promesse verbali, che potrebbero poi non essere mantenute e quindi costringerlo a ritardare la partenza o a rinunziarvi, dopo aver già venduta la propria roba od abbandonato il suo ordinario lavoro.

L'emigrante deve, infine, regolare la propria partenza dal comune di residenza in modo da giungere al porto d'imbarco la vigilia, oppure la mattina del giorno in cui il piroscafo debba partire, tenendo presente che le spese di vitto e di alloggio sono a carico del vettore soltanto dal mezzodi del giorno anteriore a quello stabilito nel biglietto per la partenza fino al giorno in cui la partenza effettivamente avvenga.

Giungendo al porto parecchi giorni prima di quello antecedente alla partenza, l'emigrante dovrebbe per quel tempo provvedersi a sue spese di vitto e di alloggio.

L'emigrante al quale sia annunziato un ritardo nella partenza, quando già fu fornito di biglietto, e non abbia ancora lasciato il proprio domicilio, avrà diritto ad una indennità di due lire al giorno, se ha fissato il posto intero, e in proporzione se ha fissato il mezzo posto o un quarto di posto, fino a tutta l'antivigilia del giorno in cui avvenga la partenza.

Se il ritardo superasse i dieci giorni, l'emigrante può rinunziare al viaggio, ricuperare il nolo, se lo ha pagato, e chiedere alla Commissione arbitrale residente in ogni capoluogo di provincia il risarcimento dei danni, ove creda di averne dritto.

Qualora il biglietto di viaggio sia stato spedito all'emigrante da parenti già stabiliti all'estero, ed egli voglia ottenere l'imbarco sul primo piroscafo in partenza per quella determinata destinazione, deve darne avviso al vettore, per conto del quale fu venduto il biglietto, almeno dieci giorni prima della partenza del piroscafo stesso; avvertendo che nei casi d'argenza, riconosciuta dall'ispettore dell'emigrazione, il preavviso potrà essere anche di due soli giorni.

Prima dell'imbarco.

Quando, per qualunque ragione, prima della partenza della nave, l'emigrante sciolga il contratto, avrà diritto, su parere favorevole dell'ispettore d'emigrazione alla restituzione di metà del prezzo di nolo.

Se l'emigrante avesse perduto l'imbarco per ritardo di un treno, anche se questo non fosse dovuto a colpa delle Amministrazioni ferroviarie, queste saranno tenute a riportarlo gratuitamente col suo bagaglio alla stazione di provenienza, purchè egli ne faccia domanda all'ispettore d'emigrazione.

Il nolo che già fosse stato pagato in tutto o in parte dall'emigrante per sè e per la sua famiglia gli sarà restituito, se egli non possa partire per malattia che colpisca lui o persona della sua famiglia che con lui debba viaggiare, o per altro caso imprevisto.

Il giorno della partenza del piroscafo gli emigranti sono visitati da una Commissione, composta dell'ispettore di emigrazione, di un medico del porto, e di quello militare di bordo. Questa Commissione verifica il buono stato di salute di tutte le persone che prendono imbarco, e nel caso che si presentino persone ammalate o convalescenti, ne impedisce la partenza, quando trattisi di casi gravi o di malattie infettive o trasmissibili, o che possano tornare di soverchio incomodo agli altri passeggeri.

Giungendo al porto di Genova, di Napoli o di Palermo, l'emigrante ha diritto di trovare alla stazione d'arrivo un incaricato della Società di navigazione di cui ha il biglietto; il quale, senza alcun compenso, lo conduca nelle locande o negli alberghi autorizzati, dove riceve vitto e alloggio a spese del vettore, come già s'è detto.

Il bagaglio.

Fino a che non siano istituiti appositi ricoveri, le Società di navigazione devono curare, per mezzo dei propri incaricati, il trasporto del bagaglio degli emigranti dalle stazioni ferroviarie di Genova, Napoli e Palermo a bordo del piroscafo in partenza.

Per tale trasporto l'emigrante pagherà la retribuzione fissata dalla tariffa approvata dall'ispettore di emigrazione.

Gli emigranti hanno diritto sul piroscafo, per ogni posto intero, al trasporto gratuito, oltre che degli effetti d'uso, anche di cento chilogrammi di bagaglio, purchè questo non superi il volume di mezzo metro cubo. Nel suddetto bagaglio si intendono compresi i materassi e gli strumenti di lavoro.

Abbia cura di non mettere nel proprio bagaglio oggetti sporchi o sostanze alimentari soggette a corrompersi, o materie infiammabili, o recipienti fragili ripieni di sostanze che possano insudiciare gli oggetti d'uso.

Si raccomanda all'emigrante di preparare e legare bene il bagaglio, in modo che non abbia da subire alcun guasto durante il trasporto.

Quando l'emigrante porti con sè più oggetti che non sia facile unire solidamente fra di loro, invece di fare un solo collo, gioverà che faccia tanti colli quanti sono gli oggetti, affinchè non accada che gli oggetti stessi durante il trasporto abbiano da separarsi uno dall'altro. In questo caso l'emigrante correrebbe pericolo di avere al suo sbarco quel solo oggetto sul quale è applicato il numero corrispondente a quello segnato nello scontrino che ha con sè.

Badi bene l'emigrante che gli sia sempre rilasciato uno scontrino o biglietto per il bagaglio, e verifichi se sopra di esso sia indicato esattamente il numero dei colli di cui si compone il bagaglio. Si assicuri anche che i numeri segnati sullo scontrino corrispondano a quelli posti sui colli del bagaglio. Se ha qualche dubbio in proposito, si rivolga subito all'ispettore della emigrazione o alla Commissione che visita il piroscafo prima della partenza, i quali hanno il dovere di vigilare alla tutela e visita del bagaglio degli emigranti.

Qualora a bordo del piroscafo vada smarrito, o, salvi i casi di forza maggiore, sia danneggiato il bagaglio, l'emigrante avrà diritto ad una indennità, che è determinata dalla legge secondo i casi.

Ogni emigrante ha il diritto, come si è detto, di portare con sè nei dormitori una parte del bagaglio, purchè questo non ecceda un decimo di metro cubo. Si abbia l'avvertenza di includervi una provvista di effetti d'uso, specialmente di biancheria, che sia sufficiente per tutto il tempo del viaggio, poichè difficilmente potrebbero rifornirsene dalle casse, le quali vengono chiuse in un'apposita stiva.

L'alloggio a bordo.

Ogni emigrante ha diritto a bordo allo spazio ed alla cuccetta, le cui dimensioni sono stabilite dal regolamento, affisso sullo stesso piroscafo.

Le cuccette devono essere in ferro, convenientemente separate e numerate. Il corredo di ogni cuccetta si compone di un materasso con guanciale unito o staccato e di una coperta di lana.

Ciascuna cuccetta serve per una sola persona, di età superiore ai sei anni, o per una coppia di ragazzi da uno a sei anni.

Vi sono pure cu cette speciali, di larghezza maggiore delle ordinarie, che sono destinate alle donne in istato di avanzata gravidanza o con bambini lattanti, oppure a coppie di ragazzi d'età superiore a sei anni ed inferiore a dieci.

Le coperte devono essere due per ogni emigrante, quando ciò sia prescritto dalla Commissione di visita in ragione del viaggio e della stagione.

Le donne devono essere alloggiate in locali separati mediante solidi tramezzi da quelli in cui alloggiano gli uomini. Esse hanno anche latrine separate.

Durante la notte gli alloggi e tutti gli altri locali ad uso degli emigranti, comprese le latrine ed i passaggi interni ed esterni, devono essere illuminati.

Il vitto a bordo.

Ogni emigrante imbarcato per viaggi transoceanici ha diritto alle razioni di viveri fissate dalla tabella regolamentare ed affissa su ogni piroscafo (1).

Ai ragazzi minori di cinque anni, eccetto i lattanti, spetta un quarto di razione; mezza razione agli altri fino a dieci anni non compiti, e razione intera a chi ha compito l'età di dieci anni.

Ogni piroscafo deve tenere in coperta casse d'acqua da bere per gli emigranti; altre se ne devono trovare in ogni locale sotto coperta a disposizione degli emigranti durante la notte o quando per circostanze di tempo cattivo non possono salire sul ponte.

In caso di malattia.

Ogni piroscafo ha due locali di infermeria, uno per gli uomini e uno per le donne.

Gli ammalati ed i convalescenti riceveranno quel trattamento in viveri e medicinali che sarà determinato dal medico di bordo; il quale avrà pure facoltà di ordinare distribuzioni supplementari di brodo e di minestrine ai bambini ed alle donne che ne avessero bisogno.

Per ogni settecento emigranti vi è a bordo di ciascun piroscafo un medico italiano, che presta gratuitamente la sua assistenza.

Come l'emigrante deve contenersi a bordo.

Gli emigranti devono contenersi a bordo da persone educate, rispettandosi reciprocamente, trattando le donne e i bambini coi dovuti riguardi, evitando le liti e i discorsi sconvenienti, osservando il silenzio nelle ore stabilite. È rigorosamente vietato il deturpare o recare guasti di qualsiasi genere agli oggetti che si trovano sul piroscafo, e quindi per es. tagliare i lacci delle cuccette, le cinghie dei salvagente, ecc.

Mentre il medico sorveglia affinchè a bordo le regole dell'igiene siano osservate, l'emigrante da parte sua ha il dovere di curare la propria pulizia personale. A sua disposizione vi sono sul piroscafo appositi locali, dove l'emigrante, sia uomo, sia donna, potrà fare il bagno, come pure vasche con acqua

⁽¹⁾ Esse consistono in pane fresco o biscotto di prima qualità tutti i giorni; carne fresca o in conserva per cinque giorni della settimana, con piselli o fagiuoli; riso o pasta ogni giorno; tonno, formaggio e patate nei due giorni di magro; caffè per cinque giorni della settimana; ogni giorno, mezzo litro di vino; tre quarti di litro nei giorni in cui non si dà il caffè

dolce per la lavatura della biancheria. Al prezzo approvato dall'ispettore egli potrà acquistare a bordo il sapone necessario.

I genitori dovranno curare specialmente la pulizia dei bambini, che danno il maggior contingente a malattie, dovute specialmente alla poca pulizia della pelle, durante le lunghe traversate. Essendo l'igiene il primo elemento della salute, bisogna osservarne le regole anche quando il mare cattivo rende indolenti.

A bordo è proibito ogni giuoco di denaro fra gli emigranti: i contravventori sono puniti con pene disciplinari. Anzi, sarà bene che ogni emigrante consegni il suo denaro al comandante di bordo, perchè glie lo custodisca durante il viaggio.

Prima di sbarcare l'emigrante dovrà provvedere con cura speciale alla nettezza della sua persona e de' suoi panni, per evitare di fare una cattiva impressione, tanto sugli impiegati governativi che potranno visitarlo, quanto sulle persone del luogo, alle quali chiederà lavoro.

I reclami a bordo.

In luogo aperto agli emigranti, esiste in ogni piroscafo un registro nel quale essi possono notare i reclami che intendono sporgere contro chicchessia su quanto concerne il trasporto e il trattamente a bordo.

Tale registro, al ritorno del piroscafo nel regno, viene dal medico o dal commissario viaggiante presentato all'ispettore, che riferisce i reclami al Commissariato.

I reclami durante il viaggio possono essere fatti anche verbalmente al medico militare o al commissario, il quale passa ogni giorno una ispezione, così nei locali degli uomini, come in quelli delle donne.

Allo sbarco.

Quando il piroscafo giunge al porto di arrivo, può essere talvolta vietato agli emigranti di sbarcare subito come gli altri passeggeri. Allora essi vengono trasportati in locali speciali per la visita medica e per le indicazioni da fornirsi agli incaricati governativi.

In tali casi l'emigrante non deve impazientirsi, ma subire la ispezione medica, e rispondere con sincerità alle domande dei funzionari governativi, compresa quella del denaro che porta con sè. Esse sono fatte a scopo semplicemente di informazione, e l'emigrante non ha nulla a temerne.

Si guardi l'emigrante dagli speculatori d'ogni specie, che sogliono cir-

condare i nuovi arrivati al loro sbarco, così nei locali di arrivo, come fuori, quando entrano nella città dove sono arrivati.

L'emigrante, se non è aspettato da un amico conosciuto e fidato o da un parente, deve rivolgersi esclusivamente al Consolato italiano o agli uffici italiani di protezione e d'avviamento al lavoro per avere le informazioni di cui abbisogua sul cambio della moneta, sulla locanda da scegliere o sulla linea ferroviaria da prendere.

Tenga in mente l'emigrante che nei paesi nuovi, malgrado la vigilanza

della polizia, egli è circondato da continui pericoli.

Non dia retta a chi, fingendosi premuroso di aiutarlo, o spacciandosi per un compatriota amico dei suoi conoscenti, gli si offre per guida e promette di trovargli lavoro.

Così pure, quando avrà raccolto un piccolo peculio, non lo affidi a malsicuri banchieri, ma al rappresentante all'estero del Banco di Napoli, a cui fu data per legge la facoltà di raccogliere e inviare in patria, a chi di ragione, i risparmi degli emigranti.

I tutori dell'emigrante.

Per la tutela dell'emigrante sono stati stabiliti dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione:

nel suo comune, i comitati mandamentali o comunali;

nei porti d'imbarco, gli ispettori;

sui piroscafi, i medici militari e i commissari viaggianti;

nei porti di sbarco, gli uffici di patronato.

In ogni capoluogo di provincia esiste una Commissione arbitrale per giudicare le liti tra gli emigranti e le Compagnie di navigazione.

L'emigrante che ritenga di aver diritto a restituzione di somme dovutegli od a risarcimento di danni da parte del vettore o del suo rappresentante per smarrimento di bagaglio o altro, deve fare una domanda su carta libera, rivolta, se l'emigrante si trova già fuori d'Italia, al medico militare od al commissario viaggiante o ad un regio Console o ad un ufficio governativo di protettorato dell'emigrazione all'estero, oppure, se l'emigrante è ancora in Italia e la partenza non avvenne, al Prefetto della provincia, all'ispettore di emigrazione o al Comitato del luogo, dove contrattò l'imbarco o dove questo doveva effettuarsi.

La domanda dovrà, all'estero, esser fatta entro sei mesi dall'arrivo al porto di destinazione, o ad altro porto, quando l'emigrante non abbia potuto arrivare a quello; e, nel Regno, entro tre mesi dalla data di partenza, indicata nel biglietto d'imbarco.

Se l'emigrante abbia dovuto far ritorno in Italia, senza aver potuto comunicare coi consoli o cogli uffici di protezione, il termine decorrerà dal giorno del suo sbarco nel Regno.

Badi però sempre l'emigrante di procurarsi le prove degli abusi commessi contro di lui, in modo che i suoi reclami non abbiano da essere rigettati, perchè destituiti di fondamento.

Potendo, l'emigrante cerchi di assicurarsi la testimonianza di qualcuna delle autorità istituite a tutela dell'emigrazione.

L'emigrante potrà consultare, per prender nozione dei diritti che ha, la legge e il regolamento sull'emigrazione: un esemplare del volume che li contiene si trova presso il Comitato mandamentale o comunale ed è affisso o appeso a bordo di ogni piroscafo, in luogo a tutti visibile.

Movimento dell'emigrazione per paesi transoceanici dal 2 settembre al 34 dicembre 1901

Diamo notizia del numero degli emigranti partiti dal 2 settembre, cioè dal giorno in cui entrò in esecuzione la nuova legge, fino al 31 dicembre 1901 dai porti di Genova, Napoli e Palermo.

Diamo pure le cifre degli emigranti provenienti dall'Italia e partiti dal porto di Havre, con i piroscafi della *Compagnie générale Transatlantique*, a cui fu data facoltà di imbarcare emigranti italiani diretti agli Stati Uniti.

Questi dati sono desunti dai registri di contabilità del Commissariato, nei quali si prende nota dei versamenti eseguiti dai vettori della tassa prescritta dalla legge per ogni emigrante (1).

Gli emigranti partiti sommano complessivamente a 82,068.

Di essi erano diretti:

Gli s

all'Argentina							28,883
al Brasile							17,158
agli Stati Uniti							35,756
nell'America centrale							219
agl Stati sulla costa del Pacifico							52
stessi emigranti così si suddividevar	10	pe	er	et	à:		
al di sotto di un anno							1,766
da 1 anno a 5 anni non compiuti.							6,208
da 5 anni a 10 anni non compiuti							6,598
al di sopra dei 10 anni							67,496

Gli emigranti partirono in maggior numero nei mesi di ottobre (26,540) e di novembre (23,423). L'emigrazione fu più scarsa nei mesi di dicembre (16,737) e di settembre (15,368).

⁽¹⁾ Art. 28 della legge: "Il vettore verserà alla Cassa dei depositi e prestiti, in una delle sezioni di regia tesoreria provinciale, otto lire per ogni posto intero di emigrante, quattro per ogni mezzo posto, e due per ogni quarto di posto . . . "

													_
	a 11.5							200	And r	I	EMIGE	RANT	1
PORTO		per l'Ar	gentina			per il	Brasile	1	p p	er gli S	Stati Un	niti	1
di partenza	a posti interi	a 1/2 posto	a 1/4 di posto	a posto nullo	a posti interi	a 1/2 posto	a 1/4 di posto	a posto nullo	a posto intero	a 1/2 posto	a 1/4 di posto	a posto nullo	
4	Jane 1						100				Sett	embre	e
Genova Napoli Palermo . Hâvre	5,396	434	407	117	1,337	261 149	278 163	54 39 •	201 3,844 831 168	28 280 81 1	18 231 58 1	10 95 21	
Totale	5,396	434	407	117	2,159	410	441	. 93	5,044	390	308	126	
											0	ttobre	3
Genova Napoli . Palermo . Hâvre	7,738	587	547	157	2,930	612	587	136	916 6,407 3,239 692	68 512 253 36	59 518 211 59	12 172 74	
Totale	7,738	587	547	157	2,930	(1)612	587	136	11,254	869	847	258	
											Nov	embre	1
Genova Napoli Palermo Hâvre	6,987	491-63	412 55	137 21	2,998 558	571 37	555 30	126 12	577 6681 101 727	47 566 15 32	518 5 5 52	17 150 4	
Totale	7,688	554	467	158	3,556	608	585	138	8086	660	619	171	-
											Die	embre	,
Genova Napoli Palermo Hâvre	3,199 672	315 35 "	304 22 "	76 10	1,901 1,584	321 277	351 281	90 98	470 4,806 94 667	25 454 19 21	23 - 365 15 30	3 131 1	1
Totale	3,871	350	326	86	3,485	598	632	188	6,037	519	433	135	

⁽¹⁾ Nella partenza del mese di ottobre pel Brasile non è compreso il numero di 80 emigranti che giunti in quella città dopo che il piroscafo che doveva trasportarli era partito, ottennero eccezionalmente di

PARTITI

1	per	l'Ameri	ca cent	rale	per gli Stati sulla costa del Pacifico				Totale					
	a posti interi	a 1/2 posti	a 1/4 di posto	a posto nullo	a posti interi	a 1/2 posti	a 1/4 di posto	a posto nullo	a posti interi	a 1/2 posti	a 1/4 di posto	a posto nullo	in complesso	
													-	
1	35	3	2	3	*	7 7	. "	77	6,969 4,666	726 429	705 394	184 134	8,584 5,623	
-	* *	,		"	"	"	ת ה	,	831 168	81	58	21	991 170	
	35	3	2	3	, ,	71	7	21	12,634	1,237	1,158	339	15,368	
											ar i an			
1	,	,		,	17	,	1	,	11,601	1,267	1,194	305	14,367	
+	7 7	71 21	n n	7 7	77	"	,	7 7	6,407 3,239 692	512 253 36	518 211 59	172 74	7,609 3,777 787	
-	,		7		17	7	1	"	21,939	2,068	1,982	551	26,540	
1-			70134			1				100				
1	95	2	2		33		1		10,690	1,111	1.014	280	19.00*	
	,		"	7 7	,	n n	7	77	7,940 101 727	666 15 32	603 5 52	183 4	13,095 9,392 125 811	
-	95	2	2	7	33	"	1	7 7	19,458	1,824	1,674	467	23,423	
1			R. E.											
i	72	2	3	,	,	,	,		5,642	663	681	1691	7,155	
-	ת ה	77	n n	*	7 "	7 7	ת ת	77	7,062 94 667	766 19 21	668 15 30	239	8,735 129 718	
-	72	2	3		,,	7		"	13,465	1,469	1,394	409	16,737	

dovevano imbarcarsi a Genova sul piroscafo Les Andes della Società Transports Maritimes e che essendo proseguire per Marsiglia per eseguire il loro imbarco.

ALLEGATI

ALLEGATO A

Circolare del Ministro degli affari esteri (Visconti Venosta), in data 29 novembre 1900 ai regi agenti diplomatici e consolari per notizie intorno all'emigrazione e alle colonie italiane.

In febbraio del 1901 si procederà al censimento della popolazione del regno; ed è mio desiderio che complemento dell'importante indagine sia un'altra indagine, non meno utile, da compiersi contemporaneamente all'estero, per parte dei regi uffiziali diplomatici e consolari.

Il favore con cui fu accolto il libro intitolato " Emigrazione e colonie ", pubblicato nel 1893 per cura di questo Ministero, e contenente pregevolissime monografie di regi uffiziali diplomatici e consolari sulle condizioni delle rispettive circoscrizioni nei rapporti coll'emigrazione italiana, è indice del successo che non potrà mancare ad una nuova, identica pubblicazione.

Adesso, come allora, non trattasi, nè sarebbe fattibile, di compiere un censimento degli italiani dimoranti all'estero; ma, come era detto nella circolare ministeriale del 24 febbraio 1891, occorrerà che i regi uffiziali diplomatici e consolari, pur non trascurando le ricerche per la determinazione di cifre per quanto è possibile prossime alla verità, curino in special modo la raccolta di dati e di fatti che valgano a delineare, e nel bene e nel male, la fisionomia e l'organismo di ciascuna corrente migratoria e di ciascuna colonia.

Così, quanto alle indagini statistiche, essi vorranno procurarsi informazioni:

1º attingendo ai censimenti di data vicina al nostro ed interessando i locali governi, mediante offerta di reciprocità, a compiere stralci dai censimenti medesimi, per sceverare le cifre che riguardano gli Italiani, senza che per ciò siano da farsi elenchi nominativi degli Italiani in essi registrati;

2º ricorrendo all'opera dei regi uffici dipendenti, delle società italiane, dei nostri connazionali più colti, residenti nelle varie frazioni amministrative della circoscrizione, perchè raccolgano notizie statistiche e le confortino con opportune considerazioni;

3º chiedendo alle società ferroviarie ed alle imprese di qualsiasi genere, che hanno lavori in corso in luoghi distanti dai centri abitati, il numero d'Italiani da esse assoldato;

4º tenendo conto degli studi demografici che fossero pubblicati da autorità o da privati, dai quali si possano trarre argomenti atti ad accertare il numero degli Italiani, avuto riguardo, ben inteso, alle differenze che sieno il portato delle legislazioni locali sulla nazionalità e sulla naturalizzazione.

Quanto, poi, alla parte descrittiva e critica del lavoro, che i regi uffiziali diplomatici e consolari sono chiamati a redigere, è mio desiderio che tutti diano succinto, ma accurato svolgimento alle seguenti materie:

Organizzazione politica, estensione, popolazione, monete, pesi, misure dello Stato o del Possedimento di rispettiva residenza. (Questo punto sarà svolto soltanto dalla regia autorità diplomatica o consolare avente sede nella capitale dello Stato o del Possedimento).

Storia, nei fatti più salienti, dell'immigrazione italiana nell'ultimo decennio.

Se questa abbia carattere di permanente o di temporanea, e da quali provincie d'Italia sia specialmente fornita.

Crisi politiche ed economiche nei loro rapporti coll'immigrazione; rigurgiti, spostamenti, accrescimenti e diminuzioni dell'immigrazione italiana, e cause principali.

Legislazione e regolamenti locali in materia d'immigrazione; questioni di nazionalità e di naturalizzazione.

Come l'immigrante sia accolto, ricoverato, avviato ai lavori.

A quali occupazioni si dia l'immigrazione libera, a quali l'immigrazione introdotta per conto del Governo, delle provincie, di società, di privati.

Norme per la cessione di terreni; prezzi secondo le località e la produttività.

Mercedi per gli agricoltori giornalieri.

Comunicazioni, vitto, assistenza medica, istruzione nelle varie colonie.

Rapporti tra i profitti e le spese del colono concessionario di terre, e rapporti tra i profitti e le spese del colono giornaliero.

Numero, anche approssimativo, degli Italiani proprietari e dei coltivatori per conto proprio; valore delle proprietà rustiche italiane.

Condizioni delle colonie urbane; caratteri dominanti; professioni, arti, mestieri.

Mercedi; rapporti fra queste e le condizioni di esistenza.

Istituti italiani di credito, istruzione, assistenza e previdenza.

Camere di commercio.

Proprietà immobiliari italiane; depositi nelle banche.

Relazioni tra la ricerca e l'offerta della mano d'opera.

Tendenze del governo locale ad incoraggiare od a restringere l'immigrazione italiana.

Se siano in vigore provvedimenti governativi o municipali, in forza dei quali gli stranieri siano esclusi dal prender parte a determinati lavori.

Di quali documenti debba essere munito l'Italiano per essere ammesso

ad entrare in paese, a risiedervi ed a lavorare.

Leggi e regolamenti locali in materia d'assicurazione contro gli infortunii del lavoro, e contro le malattie, in quanto siano applicabili agli operai stranieri. Restrizioni, in determinati casi, a danno di operai stranieri e delle rispettive famiglie.

Leggi protettrici delle donne e dei minorenni ammessi a lavoro in fab-

briche, opifici, fornaci, vetrerie, ecc.

Condizioni, affinchè medici, ingegneri, farmacisti, avvocati, ecc., ita-

liani siano ammessi ad esercitare la loro professione.

Linee marittime o ferroviarie in comunicazione cell'Italia; distanze; durata dei viaggi; prezzi pel trasporto di passeggieri; vie da pereorrersi preferibilmente, per ragioni di comodità e di economia.

Proporzioni fra i trasporti d'Italiani effettuati da navi nazionali, e

quelli effettuati da navi straniere.

Proporzioni fra il numero d'Italiani provenienti da porti italiani e quello d'Italiani provenienti da porti stranieri.

Quadri statistici secondo le norme ed in base ai criteri sopra mani-

festati.

I regi uffiziali diplomatici e consolari vorranno farmi pervenire i loro rapporti non più tardi del 30 settembre 1901 ed accusarmi, intanto, ricevuta della presente circolare.

Circolare del Ministro dell'interno (Giolitti) in data 11 aprile 1901, ai Prefetti, Sottoprefetti e Sindaci del Regno.

Come è noto, la nuova legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901, n. 23, inspirata alle più alte ragioni della vita nazionale, ha per iscopo la tutela degli emigranti, sia nei luoghi di origine del movimento, sia nel viaggio, sia nei luoghi di destinazione.

Ma, mentre per la sua attuazione imminente si sta preparando da apposita Commissione il relativo regolamento, in questo periodo di transizione fra l'impero della legge 1888 e la nuova, lo acuirsi dei gravi inconvenienti ai quali la nuova legge intende riparare, impone al Governo il dovere della massima vigilanza per tutte quelle opportune disposizioni che fossero richieste dall'urgenza e dalla gravità del complesso problema.

Una concatenazione momentanea di cause diverse, dalle condizioni disagiate delle nostre classi proletarie alle condizioni di lavoro migliorate in talune regioni dell'America, dagli incitamenti locali alle facilitazioni di viaggi marittimi sussidiati o gratuiti, ha dato in questo momento all'esodo dei nostri connazionali un vivo e straordinario impulso, che accenna piuttosto ad aumentare che a decrescere

Dinnanzi a questo fenomeno importante che implica in sè gravi e molteplici interessi, in attesa che la nuova legge entri in funzione, occorre che l'azione governativa si spieghi colla massima oculatezza ed energia a tutela degli emigranti.

Come si sa, finchè non siano pubblicati i regolamenti per l'esecuzione della suddetta legge, sono sempre in vigore le disposizioni di quella del 30 dicembre 1888, n. 5866, e del regolamento approvato col regio decreto 21 gennaio 1892, n. 39.

Però il Governo ha già provveduto alla nomina del Commissario Generale della emigrazione, iniziando un'opera di preparazione che si andrà man mano intensificando col far convergere gradatamente i vari servizi per la emigrazione nel Commissariato, in cui debbono poi definitivamente accentrarsi con unità d'intenti e di lavoro.

A questo fine i signori Prefetti, Sottoprefetti e Sindaci del Regno sono autorizzati, sin d'ora, a corrispondere direttamente col « Commissario Ge-

nerale della emigrazione » presso il Ministero degli affari esteri, nell'interesse degli emigranti delle loro rispettive località (1).

Mentre perciò si continua l'applicazione e la esecuzione della legge (come si è detto ancora vigente) del 30 dicembre 1888 e del relativo regolamento, dovranno i signori Prefetti, Sottoprefetti e Sindaci rivolgersi al detto Commissario Generale, sia per le difficoltà che possono presentarsi nel passaggio della legge suaccennata alla nuova o per le questioni riferentisi alla interpretazione ed attuazione di quest'ultima, sia per tutto ciò che riguarda il rilascio dei passaporti agli emigranti in dipendenza delle disposizioni del nuovo e già vigente regolamento 31 gennaio ultimo scorso.

Saranno pure posti alla diretta dipendenza del Commissario Generale speciali funzionari incaricati provvisoriamente delle mansioni d'ispettore di emigrazione nei porti d'imbarco, affinche così la tutela del Governo verso gli emigranti si esplichi contemporaneamente ove maggiore è la loro affluenza e più facile il verificarsi dei deplorati inconvenienti, sia per quanto si riferisce alla loro temporanea permanenza in quei luoghi prima dell'imbarco, sia per tutto ciò che riflette la loro partenza.

Il Ministro della marina, d'accordo col Commissario Generale, provvederà perchè sui piroscafi che si apparecchiano a salpare dai porti di Napoli e di Genova per le due Americhe gli emigranti vengano accompagnati da un Commissario governativo, che vegli durante il viaggio all'esatto adempimento delle provvidenze igieniche prescritte dal legislatore a loro tutela.

E finalmente, in attesa che possano tradursi in atto le disposizioni della nuova legge per la istituzione di uffici di protezione, d'informazione e di avviamento al lavoro negli Stati ove si dirige a preferenza l'emigrazione italiana, il Ministro degli affari esteri ha fatto già viva raccomandazione alle rappresentanze italiane in quei paesi, affinchè raddoppino di vigilanza e di cure verso i nostri connazionali che là si dirigono in cerca di lavoro e che purtroppo sono vittime di abili ed ingordi raggiratori.

In armonia con queste varie disposizioni debbo intanto richiamare l'attenzione dei signori Prefetti intorno a due altri argomenti.

Il Governo dello Stato di San Paolo (Brasile), che aveva concessa l'introduzione con trasporto gratuito di ventimila emigranti, la maggior parte italiani, da effettuarsi da qualsiasi armatore durante il corrente anno, ha con-

⁽t) Con speciale disposizione del Ministro delle poste e telegrafi sarà provveduto alla franchigia postale e telegrafica per la corrispondenza del Commissariato e degli ispettori dell'emigrazione tra loro e con tutte le Autorità del Regno, governative e comunali, nonchè coi presidenti dei Comitati mandamentali e comunali.

cluso più recentemente speciali contratti con varie imprese per il trasporto gratuito di altri trentamila immigranti, quasi tutti dell'Italia.

Questa forma di emigrazione è una di quelle che per il passato diede luogo sovente ad esodi incomposti e non abbastanza protetti contro avide speculazioni. E mentre il Governo si augura che queste ravvivate correnti migratorie verso una delle migliori regioni del Brasile costituiscano nel campo del lavoro nuovi vincoli di reciproca solidarietà fra i due paesi, sente dall'altro il debito di vegliare a che esse si svolgano in modo fecondo per le classi lavoratrici italiane. E invita i signori Prefetti ad informare con sollecitudine il Commissariato Generale della emigrazione di ogni inconveniente, perchè possa prendere in tempo quei provvedimenti che reputasse opportuni.

Giova altresì avvertire che a guarentigia ed in beneficio degli emigranti sono state affidate alle Autorità municipali le operazioni preliminari per il rilascio dei passaporti, a norma delle istruzioni 1º febbraio 1901 date dal Ministero degli affari esteri per l'esecuzione del regio decreto 31 gennaio scorso.

Raccomando intanto ai signori Prefetti, Sottoprefetti e Sindaci di dare la massima pubblicità alla presente e di comunicare con sollecitudine al detto Commissario Generale della emigrazione tutte quelle informazioni che potranno contribuire alla più completa e rapida applicazione della nuova legge.

ALLEGATO B bis.

Circolare del Ministro degli affari esteri (Prinetti), in data 12 aprile 1901, ai regi agenti diplomatici e consolari, intorno alla legge sull'emigrazione.

Richiamo l'attenzione dei regi agenti all'estero sulla nuova legge per l'emigrazione, inserita nel Bollettino del febbraio scorso, la quale viene a modificare grandemente il còmpito e le facoltà spettanti al regio Governo in materia di emigrazione e per conseguenza ad attribuire una non lieve responsabilità morale a questo Ministero, cui spetta di applicarla.

L'entrata in vigore della legge stessa si approssima, essendo già molto inoltrata la compilazione del relativo regolamento ed avendo già il regio Governo incaricato delle funzioni di commissario generale il comm. Luigi Bodio, consigliere di Stato, senatore del Regno.

Occorre, pertanto, che i regi agenti si preparino, mediante uno studio accurato delle nuove disposizioni legislative, a facilitarne, per quanto li concerne, l'applicazione, chiedendo, ove d'uopo, al commissario generale tutti quegli schiarimenti che ritenessero necessari.

Essi dovranno inoltre esaminare se le speciali condizioni del paese cui si estende la rispettiva loro giurisdizione consiglino di prendere, fin d'ora, qualche provvedimento o di promuovere in proposito qualche intesa col Governo locale, nel qual caso si compiaceranno di avvertirmene con sollecitudine.

Colgo infine quest'occasione per segnalare eziandio alla speciale loro attenzione la eccezionale emigrazione che si sta svolgendo in questi mesi, facendo loro notare come, pur non essendo ancora in vigore la nuova legge e non potendosi per ciò far uso delle facoltà e dei mezzi da questa consentiti, sia tuttavia necessario che essi raddoppino la loro vigilanza onde evitare che si verifichino inconvenienti.

Confido, anche per questo, nel senno e nella diligenza dei regi agenti, dai quali gradirò intanto un cenno di riscontro della presente.

ALLEGATO C.

Circolare n. 2 del Commissariato dell'emigrazione, in data 14 agosto 1901, ai Prefetti, Sottoprefetti e Sindaci del Regno.

Colla circolare 11 aprile u. s., n. 137/535, il Ministro dell'interno ha richiamato l'attenzione dei signori Prefetti sulle diposizioni più importanti contenute nella legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione.

Nell'inviare ai signori Prefetti una copia del regolamento approvato con regio decreto 10 luglio 1901, n. 375, stimo opportuno di aggiungere alcuni schiarimenti.

Tratta di fanciulli. — È noto che in parecchi opifici all'estero si impiegano fanciulli italiani in occupazioni insalubri o pericolose, non trovandosi fra le persone del luogo chi si adatti a siffatti lavori.

Con circolare in data d'oggi diretta ai Sindaci, questo Commissariato ha

ricordato il divieto di rilasciare passaporti o libretti di lavoro a minori degli anni 15, quando vi sia fondato motivo di credere che si vogliano condurre all'estero per impiegarli in industrie dannose alla salute o pericolose.

Ad infrenare questo traffico si provvede col rendere obbligatorio il libretto di lavoro (modulo A), di cui negli articoli 2 della legge e 4 del regolamento, per tutti i minori degli anni 15 che vanno all'estero a scopo di lavoro, eccettuati quelli che emigrano a paesi transoceanici in compagnia di qualche persona della propria famiglia.

Tale obbligo renderà meno incerta l'azione repressiva per parte degli agenti della forza pubblica, massime alle frontiere e nei porti d'imbarco. Per altro, occorre una più diligente azione preventiva nei Comuni del regno che danno maggiori contingenti a questa specie di emigrazione.

Prego di voler disporre affinchè nei comuni suddetti si eserciti una scrupolosa vigilanza dagli agenti governativi, per accertare che le autorità municipali applichino rigorosamente le relative disposizioni della legge e del regolamento.

E a proposito dei libretti di lavoro debbo avvertire che sono autorizzati i Sindaci dei comuni a far domanda diretta alla prefettura o sottoprefettura del numero di esemplari che ad essi ne occorra approssimativamente per il servizio di un anno. Le prefetture e sottoprefetture riuniscono le domande dei comuni e chiedono all'Economato generale dello Stato (Ministero di agricoltura, industria e commercio) la quantità complessiva dei libretti, che poi distribuiscono ai Comuni richiedenti.

I Comuni ricevono senza spesa questi libretti e danno conto trimestralmente alla prefettura o sottoprefettura del numero dei libretti distribuiti e del numero delle copie rimaste.

Passaporti. — Le disposizioni relative al rilascio dei passaporti sono di grande importanza. Conviene perciò che i signori Prefetti invigilino affinchè alle domande di passaporto loro inviate dai Sindaci o dalle autorità militari sia dato corso nel termine voluto dall'art, 5 della legge sull'emigrazione. Questa sollecitudine gioverà anche a far diminuire il numero di coloro che si recano all'estero senza passaporto e che si espongono al pericolo, non solo di non trovare occupazione, ma altresì di essere respinti dalle autorità del paese di destinazione.

Comitati mandamentali e comunali. — La tutela degli emigranti comincia nei rispettivi Comuni di origine. Perciò faccio preghiera ai signori Prefetti di voler indicare a questo Commissariato i capoluoghi di mandamento della loro provincia, nei quali essi reputino utile la formazione di un Comitato, ed anche quei Comuni nei quali, per la speciale importanza del movimento emigratorio, potrebbe essere opportuno istituire un Comitato locale. Vorranno

in tali casi tenere presenti le disposizioni dell'art. 27 del regolamento, per indicare a questo Commissariato i nomi delle persone da chiamarsi a far parte dei Comitati medesimi.

Ricordo ad ogni buon fine che, per l'art. 26 del regolamento, l'istituzione del Comitato è obbligatoria in quei Comuni, nei quali ha sede un rappresentante di vettore.

Per la formazione di questi Comitati si rammenta che, giusta l'art. 10 della legge, dove esistano Società operaie od agricole, un rappresentante di esse, scelto dal Consiglio comunale, dovrebbe far parte del Comitato. Siccome però è probabile che i Consigli comunali non possano subito riunirsi per designare questo rappresentante, così il Commissariato, valendosi delle facoltà concessegli dal regio decreto 10 luglio scorso, intende di far funzionare i Comitati anche prima che siano completati colla nomina del rappresentante delle suddette Società. Rimango in attesa che i signori Prefetti mi mettano fin d'ora in grado di costituire i Comitati provvisori come sopra indicati.

Patronati per la protezione degli emigranti. — Qualora in una provincia fossero già costituiti patronati o altre istituzioni di protezione degli emigranti, i signori Prefetti favoriranno informarne questo Commissariato, inviandogli copia dei loro atti o statuti o almeno un sunto dei medesimi.

Pubblicazioni concernenti l'emigrazione. - L'art. 17 della legge e gli articoli 69 e 70 del regolamento provvedono ad evitare che gli emigranti siano ingannati con manifesti, circolari, opuscoli o guide contenenti notizie o indicazioni false. Occorre perciò che i signori Prefetti invitino gli uffici di P. S. ad invigilare a che le prescrizioni suddette siano esattamente osservate e avvertano tutte le tipografie della provincia dell'obbligo fatto al tipografo di rimettere alle autorità stesse cinque esemplari dei suddetti stampati.

Commissioni arbitrali. — Dalla lettura degli art. 26 e 27 della legge e 84 del regolamento risignori Prefetti rileveranno la necessità di provvedere perchè siano nominati dal Consiglio provinciale i due membri di cui la legge deferisce ad esso la scelta. Inoltre i signori Prefetti designeranno il consigliere di prefettura relatore e l'impiegato cancelliere.

L'ufficio di cancelleria della commissione dovrà essere tenuto in perfetto ordine.

Ogni mese ciascuna prefettura invierà al Commissariato un elenco nominativo dei reclami ricevuti, delle cause in corso di istruttoria e di quelle definite.

Uffici di P. S. di frontiera e uffici di P. S. negli scali marittimi. — Ai signori Prefetti delle provincie di confine e di quelle aventi un porto che

non è sede d'ispettorato dell'emigrazione si fa speciale preghiera di curare che abbiano pratica attuazione il 18° paragrafo dell'art. 32 della legge e gli articoli 36, 37, 78 (filtima parte), 185, 186, 187 e 188 del regolamento, per ciò che riguarda la tutela degli emigranti che partono per le vie di terra, ovvero da porti diversi da quelli di Genova, Napoli e Palermo.

È nota la facilità colla quale i nostri emigranti sono attratti, con lusinghe ed inganni, a varcare le frontiere di terra, per essere inviati a prendere imbarco in porti esteri, a beneficio di armatori stranieri; ed è noto del pari che questo traffico è esercitato da arruolatori clandestini residenti nel regno, di accordo con agenti di emigrazione stabiliti al di là del confine italiano. Soltanto l'azione vigile delle autorità di P. S. di confine potrà mettere un freno all'abuso, provvedendo affinchè, in armonia con quanto dispongono gli articoli 36, 156, 185 e 186 del regolamento, nè per la via di terra, nè dai porti minori del regno si formino correnti irregolari di emigrazione.

A raggiungere l'intento, gli stessi funzionari avranno cura di mettersi in corrispondenza diretta cogli ispettori dell'emigrazione nei porti di Genova, Napoli e Palermo e col Commissariato.

Gioverà che sia incoraggiato lo zelo di detti ufficiali di P. S. e di ogni altro funzionario chiamato a cooperare nei servizi dell'emigrazione. Questo Commissariato non mancherà, poi, di segnalare al Ministero dell'interno quelli tra essi che si mostreranno meritevoli di encomio speciale.

Avverto che la presente circolare ed una copia del volume che contiene il regolamento vengono spedite direttamente dal Commissariato ai signori Sottoprefetti e Commissari distrettuali.

ALLEGATO D.

Elenco delle Società di mutuo soccorso delle più importanti città marittime del Regno che furono invitate a dare il proprio voto per la nomina del loro rappresentante nel Consiglio dell'emigrazione, in seguito agli accordi presi coi Prefetti e coi Sindaci delle rispettive città.

Genova.

- 1. Società di M. S. fra i capitani marittimi liguri.
- 2. fra i commessi di commercio.
- 3. Compagnia cooperativa fra operai pesatori del porto
- 4. Confederazione operaia.

- 5. Federazione delle Società esercenti.
- 6. Fratellanza artigiana genovese.
- 7. Società di M. S. fuochisti marittimi.
- 8. giornalieri di porto franco.
- 9. Risorgimento operaio.

Napoli.

- 10. Società di M. S. La Vigilante fra capi scaricanti e capi stivatori.
- 11. , fra le maestranze del R. Arsenale.
- 12. Società centrale operaia.
- 13. Società di M. S. fra i venditori di corallo.
- 14. delle guide dello scalo marittimo.
- 15. fra i battellieri del porto.
- 16. dei porta-bagagli.
- 17. degli scaricanti di carbon fossile.
- 18. " fra gli operai dell'officina di costruzioni d'artiglieria.

Venezia.

- 19. Società di M. S. generale fra operai veneziani.
- 20. fra il personale della Società veneta lagunare di navigazione.
- 21. fra barcaiuoli.
- 22. fra carpentieri e calafati.
- 23. Francesco Morosini fra operai arsenalotti.
- 24. , fra operai artieri e facchini alla Giudecca.
- 25. , fra macchinisti e fuochisti ferroviari.
- 26. fra macchinisti e fuochisti.

Palermo.

- 27. Società di M. S. Vincenzo di Bartolo fra la gente di mare.
- 28. , Paolo Paternostro fra operai marittimi.
- 29. , Ignazio Noera fra capitani marittimi.
- 30. Camera del lavoro, sezione Operai agrumari.
- 31. " Marinai e fuochisti.
- 32. " Lega metallurgica mandamento Molo.
- 33. , Barcaiuoli.
- 34. » Scaricanti.

Livorno.

25	Società	operaja	di	M.	S.	G.	Garibaldi.

- 36. Società di M. S. Fratellanza artigiana G. Garibaldi.
- 37. Carlo Bini.
- 38. Infortuni sul lavoro fra caricatori e scaricatori di navi.
- 39. fra scaricatori di carboni.
- 40. fra litografi, tipografi ed arti affini.

Messina.

41. Società operaia di M.S.

Catania.

- 42. Società di M. S. fra pescatori e marinai.
- 43. Figli dell'Etna.
- 44. Cooperativa manovali e muratori.
- 45. Figli del lavoro.
- 46. Associazione fra gli operai del porto.
- 47. Circolo degli operai.
- 48. Società di M. S. fra gli scalpellini.
- 49. " fra lavoranti fornai.

Bari.

- 50. Società di M. S. fra barbieri,
- 51. " fra calzolai.
- 52. Gooperativa mista.
- 53. r fra facchini S. Ferdinando.
- 54. , fra facchini del commercio.
- 55. , fra facchini della dogana.
- 56. , fra muratori.

Ancona.

- 57. Società di M. S. Volontari Garibaldini.
- 58. fra cuochi e camerieri.
- 59. Dorica.
- 60. " fra barbieri e parrucchieri.
- 61. muratori ed arti affini.
- 62. " circolo Mazzini.
- 63. Associazione generale di M.S.

ALLEGATO E.

Consiglio dell'emigrazione.

(Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1901, n. 9).

- 1. Lampertico comm. Fedele, senatore del Regno, presidente;
- 2. Luzzatti prof. Luigi, deputato al Parlamento, vice presidente;
- 3. Pantano dott. Edoardo, deputato al Parlamento;
- 4. Bodio comm. Luigi, senatore del Regno, commissario generale dell'emigrazione, delegato del Ministero degli affari esteri;
- 5. Buonerba comm. Salvatore, ispettore generale di pubblica sicurezza, delegato del Ministero dell'interno;
- 6. Mortara comm. Augusto, ispettore generale, delegato del Ministero del tesoro;
- 7. Gambetta cav. Federico, direttore capo di divisione, delegato del Ministero della marina;
- 8. Grossi prof. avv. Vincenzo, libero docente di etnologia americana nella regia Università di Genova, delegato del Ministero della istruzione pubblica:
- De' Negri comm. Carlo, direttore generale della statistica, delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio;
- Astorri Giulio (direttore dell'Unione cooperativa editrice), delegato della Lega nazionale delle Società cooperative italiane;
- 11. Barzilai avv. Salvatore, deputato al Parlamento, delegato delle principali Società di mutuo soccorso stabilite nelle più importanti città marittime del Regno;
- 12. Miraglia comm. Nicola, direttore generale del Banco di Napoli.

ALLEGATO F.

Commissione permanente di vigilanza sul fondo per l'emigrazione, nominata dai due rami del Parlamento nella Sessione XXI, 1900-1901.

- 1. Luzzatti prof. Luigi, deputato al Parlamento, presidente;
- 2. Lampertico comm. Fedele, senatore del Regno;
- 3. Adamoli comm. Giulio, senatore del Regno;
- 4. Cavasola comm. Giannetto, senatore del Regno;
- 5. Morandi comm. Luigi, deputato al Parlamento;
- 6. Pantano dottor Edoardo, deputato al Parlamento.

ALLEGATO G.

Circolare n. 20 del Commissariato dell'emigrazione, in data 26 gennaio 1902, ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione.

Costituiti i Comitati mandamentali e comunali, a norma dell'art. 10 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, e dell'art. 27 del relativo regolamento, il Commissariato stima opportuno di dare le seguenti norme direttive per la loro azione.

I Comitati dovranno informare gli emigranti degli atti da presentarsi e delle formalità da compiersi per ottenere il passaporto, come degli altri documenti che possono occorrere.

Avranno cura di fornire indicazioni sui mezzi di trasporto, sulle società od armatori aventi linee di navigazione per i paesi ai quali l'emigrante intende recarsi, sui prezzi dei noli, sulla durata normale del viaggio, come pure sui porti di partenza e di arrivo.

Faranno conoscere le condizioni dei paesi di immigrazione e di colonizzazione, specialmente per ciò che riguarda il lavoro ed il genere di occupazione in cui è da ritenere che sia più facile trovar impiego, dissuadendo gli emigranti dal recarsi in paesi, nei quali, per speciali condizioni, non pessano trovare occupazione o vadano incontro a pericoli e sofferenze. Così pure daranno notizia degli uffici di informazione, di protezione e di lavoro, a cui gli emigranti possono rivolgersi al loro arrivo in paesi stranieri.

Il Commissariato avrà cura di tenere i Comitati al corrente di quanto riguarda le linee di navigazione, i prezzi di passaggio, le partenze dei piroscafi ed invierà loro quelle notizie sui paesi di immigrazione italiana che giovi divulgare.

I Comitati dovranno inoltre mettere in guardia gli emigranti contro le possibili frodi, quando avessero raccolto un risparmio e volessero metterlo a frutto o spedirlo in patria, facendo sapere che il servizio del risparmio e delle rimesse degli emigrati italiani fu per legge affidato al Banco di Napoli, che lo esercita per mezzo dei suoi corrispondenti all'estero, senza mire di speculazione

Dovranno mettere in guardia gli emigranti contro ogni assicurazione che venisse loro data dai rappresentanti di vettori, senza costituire un impegno formale d'imbarco; il quale impegno non può risultare che dal rilascio del biglietto di viaggio. Dovranno pure esortarli a non vendere le proprie masserizie, nè abbandonare il lavoro finchè non abbiano la certezza di poter partire, ed a non recarsi al porto d'imbarco prima del giorno precedente a quello indicato nel biglietto per la partenza.

L'opera dei Comitati potra riuscire utile nell'esercitare una severa vigilanza sui rappresentanti locali dei vettori, affinchè non commettano abusi in danno degli emigranti. I Comitati faranno conoscere a questi ultimi i diritti che la legge conferisce loro, le garanzie ed i mezzi che hanno per farli valere e le norme da seguire per i reclami da portarsi innanzi alle Commissioni arbitrali contro i vettori o contro i loro rappresentanti.

Infine i Comitati coadiuveranno le autorità pubbliche e gli emigranti stessi, nel raccogliere le prove delle frodi commesse in materia d'emigrazione, per denunciarle alle autorità giudiziarie.

Alcuni membri dei Comitati, come i medici ed i ministri del culto, sono specialmente adatti a consigliare ed assistere gli emigranti per il loro stesso ufficio, che li pone in continua ed immediata relazione con operai e contadini e la conoscenza che hanno dei loro bisogni deve eccitarli a quest'opera di carità civile.

Il Commissariato fa particolare affidamento sui delegati di società operaie ed agricole, che siano stati scelti a far parte dei Comitati. Essi sono in grado di conoscere gli inganni di cui gli emigranti sono spesso vittime da parte dei rappresentanti dei vettori o di altre persone interessate.

I Comitati possono rivolgersi al Commissariato per quelle più particolari informazioni che credessero utile di chiedere nell'interesse degli emigranti.

ALLEGATO H.

Compagnie, armatori e noleggiatori che ebbero patente provvisoria di vettore, per il trasporto di emigranti (1).

Linee di navigazione

*1. Società di navigazione generale ita-

1 Genova - Napoli - Brasile -Plata.

2ª Palermo-Nuova Orleans.

3ª Genova - Napoli - Nuova York.

⁽¹⁾ I vettori segnati con un asterisco hanno ottenuto licenza speciale pel trasporto di emigranti con viaggio gratuito al Brasile.

Linee di navigazione

Genova-Napoli-Nuova York. 1ª Genova - Napoli - Brasile - Plata. 2ª Genova-Centro America. 3ª Genova - Napoli - Nuova York.
1 1 Napoli-Nuova York. 2 Palermo-Nuova Orleans.
l . Genova-Napoli-Brasile-Plata.
a Napoli-Nuova York.
a . Napoli-Genova-Palermo-Nuo- va York.
n fii da
. Genova-Plata.
di . 1º Genova - Napoli - Brasile - Plata. 2º Genova - Parà - Amazzoni (Brasile).

10.	Compagnie genérale Transatlantique (1) (con imbarco degli emigranti all'Havre), rappresentata in Roma dal mandatario cav. Luigi Corner	Havre-Nuova York.
11.	Hamburg-Amerika Linie, rappresentata in Genova dal mandatario Tomatteo Ferrari	Genova-Napoli-Nuova York.
12.	Luis Huguet y Furriol, gerente armatore dei piroscafi di Hijo de J. Jover y Serra (già Societa Gelidense), rappresentato in Genova dal mandatario Emilio Manfrone	
13.	ERCOLE SAVIOTTI DI CARLO (Genova), noleggiatore dei piroscafi della Società "Puglia , Regina Elena e Calabro	Genova-Buenos Ayres - Rosa- rio di Santa Fè.
14.	ITALO OBERTI (Genova), noleggiatore del piroscafo Balilla	
15.	Compagnia Transatlantica spagnuola (Barcellona), rappresentata provvisoriamente in Genova dal mandatario Cesare Ratti	1ª Genova-Nuova York. 2ª Genova-America Centrale.
*16.	OTTAVIO ZINO (Genova), proprietario del piroscafo Equità	3ª Genova-Plata. Genova-Plata.
17.	Dominion Line, rappresentata in Napoli dal suo mandatario cav. Nicola Ferolla	Napoli-Boston.

⁽¹⁾ Autorizzata ad operare nell'alta e media Italia entro i limiti meridionali delle provincie di Lucca, Modena, Bologna e Ferrara.

Circolare n. 18 del Commissariato dell'emigrazione, in data 22 novembre 1901, ai Sindaci del Regno, circa i libretti di lavoro.

Debbo richiamare l'attenzione dei signori Sindaci sull'applicazione dell'art. 2 della legge 31 gennaio 1901 sull'emigrazione e art. 4 del regolamento.

È accaduto che i Sindaci di parecchi Comuni abbiano ritenuto non essere obbligatorio il libretto del lavoro, oltre al passaporto, per i minori di anni quindici, che emigrano per paesi europei in compagnia dei genitori o di persone della loro famiglia. Le autorità di pubblica sicurezza hanno dovuto, in esservanza alle disposizioni della legge, fermare al confine i minorenni non muniti di libretto e non lasciarli proseguire il viaggio per l'estero.

Qualora la mancanza del libretto dipenda, non da frode o da deliberato proposito di eludere la legge da parte dei genitori o di chi ha potestà sui minorenni, una da erronea interpretazione della legge da parte delle autorità comunali, è evidente la responsabilità in cui queste incorrono per i danni che possono venire ai minori ed alle loro famiglie dall'interruzione del viaggio e dal ritardato proseguimento di esso per l'estero.

Le disposizioni di legge alle quali i Sindaci debbono rigorosamente attenersi sono le seguenti:

Il libretto, di cui — oltre al passaporto — debbono essere forniti i minori che si recano all'estero a scopo di lavoro, è obbligatorio per i minori di anni quindici che emigrano per paesi non transoceanici (ossia per paesi di Europa), anche se siano accompagnati dai genitori o da persone di famiglia. Il libretto è pure obbligatorio per i minori di anni quindici che emigrano per paesi transoceanici (ossia per paesi dell'America) senza essere accompagnati da persone di famiglia. Il libretto non è obbligatorio nel caso in cui i minori di anni quindici emigrino per paesi transoceanici e siano accompagnati da qualcuno della loro famiglia.

I libretti di lavoro pei minorenni devono essere provveduti a spese dei Comuni (1).

⁽¹⁾ I Comuni si potranno fornire presso il signor Giacinto Tosso, legatore di libri, stabilito in Roma, via dell'Impresa, n. 8, ai seguenti prezzi:

Pacco postale di 50 libretti, franco per tutto il Regno (pagamento anticipato per mezzo di cartolina vaglia od altrimenti) lire 6.50; per quantità minore di 50 copie il prezzo è di centesimi 13 per esemplare, oltre alla spesa postale. Le lettere e i valori saranno, dai Sindaci, spediti direttamente al signor Tosso.

ALLEGATO I ..

Istruzioni concernenti alberghi e locande autorizzati a fornire il vitto e l'alloggio agli emigranti a carico dei vettori, date dal Commissariato dell'emigrazione il 14 agosto 1901.

Per la esecuzione degli art. 22 e 32 (paragrafi 9, 15 e 20) della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione e dell'art. 78 del relativo regolamento valgeno le seguenti disposizioni:

1º Gli esercenti alberghi e locande di Genova, Napoli e Palermo, che intendono di munirsi della prescritta autorizzazione per fornire il vitto e l'alloggio agli emigranti a carico dei vettori, debbono farne domanda al Prefetto, su carta bollata da lire 0.60.

Alla domanda dovrà essere unita la tabella del vitto che l'esercente si propone di somministrare agli emigranti, al prezzo che sarà previamente stabilito dal Prefetto. Il vitto stesso dovrà essere distribuito in tre razioni giornaliere, cioè al mattino, a mezzodì e alla sera.

L'esercizio subirà un'ispezione d'idoneità per parte di una Commissione di funzionari nominata dal Prefetto.

2º La Commissione accerterà:

- a) il numero massimo di emigranti che può alloggiare l'albergo o la locanda e lo spazio d'aria assegnato nei dormitori per ogni emigrante;
- b) l'esistenza di una camera adatta per infermeria e di un bagno a doccia tiepida;
- c) le condizioni generali d'igiene di tutto l'esercizio, segnatamente della cucina, dei refettori e dei dormitori.
- 3º Per i fanciulli maggiori di quattro anni e minori di dieci è dovuta all'esercente mezza retta, e un quarto di retta per i minori di quattro anni, esclusi i bambini lattanti, pei quali nulla è dovuto.
- 4º Dal giorno in cui funzioneranno gli alberghi e le locande autorizzati dal Prefetto, cesserà la facoltà di provvedere il vitto e l'alloggio (dovuto dai vettori agli emigranti prima della partenza) sia a bordo dei piroscafi, sia in altri esercizi non muniti della speciale autorizzazione del Prefetto.
- 5º L'ispettore dell'emigrazione curerà che gli incaricati dei vettori, muniti di tessera di riconoscimento, si trovino allo scalo ferroviario o marittimo ad ogni arrivo di gruppi di emigranti, affine di condurli negli esercizi autorizzati, in cui debbono essere forniti di vitto e di alloggio a spese del vettore, dal mezzodi del giorno anteriore a quello stabilito per la partenza al giorno in cui la partenza avvenga, o durante il tempo che verrà determi-

nato dall'ispettore nei casi speciali previsti dal regolamento per l'esecuzione della legge sull'emigrazione.

6º I predetti incaricati dei vettori dovranno assistere gli emigranti e facilitare ad essi ogni operazione inerente alla partenza.

Per i servizi prestati, di cui nel presente e nel precedente articolo, non è dovuto dagli emigranti alcun compenso agli incaricati del vettore.

7º In caso di trascuranza o negligenza degli incaricati dei vettori, gli agenti di pubblica sicurezza addetti all'ispettorato dell'emigrazione, in servizio permanente presso gli scali ferroviari e marittimi, accompagneranno essi stessi negli esercizi autorizzati gli emigranti che hanno diritto al vitto ed all'alloggio a carico dei vettori, salvo i provvedimenti di legge verso chi sia in colpa per il mancato servizio.

8º Un medico igienista, scelto dal Prefetto fra i sanitari locali esercenti, visiterà giornalmente, ed ogni volta che lo richieda l'autorità, gli alberghi e le locande che alloggiano emigranti, tanto a scopo di invigilare sulle condizioni igieniche degli esercizi, quanto per assistere gli infermi, e per promuovere gli opportuni provvedimenti, affinchè questi siano convenientemente assistiti o ricoverati nell'ospedale locale. Nel caso in cui tra gli alloggiati il medico degli emigranti trovasse persone affette da mali sospetti d'essere contagiosi o da infermità tali da far ritenere che esse possano venir respinte al porto d'arrivo, ne informerà d'urgenza l'ispettore dell'emigrazione.

9º La speciale autorizzazione rilasciata dal Prefetto agli esercenti alberghi o locande per fornire vitto e alloggio agli emigranti sara revocata per motivi concernenti l'ordine pubblico o la pubblica salute, o quando l'esercente non adempia agli obblighi assunti, o rifiuti di uniformarsi alle disposizioni che saranno date, in casi speciali, dal Prefetto o dall'ispettore dell'emigrazione.

ALLEGATO M.

Circolare n. 11 del Commissariato dell'emigrazione, in data 22 ottobre 1901, ai Vettori di emigranti, circa i biglietti d'imbarco per gli emigranti di ritorno nel Regno.

Sono giunte al Commissariato dell'emigrazione insistenti lagnanze circa un inconveniente che si verifica nei porti americani dell'Atlantico, nei quali gli emigranti italiani prendono imbarco per far ritorno nel Regno.

L'inconveniente consiste in ciò, che gli agenti della Società di naviga-

zione e degli armatori stabiliti nei porti suddetti pubblicano talora manifesti e diramano circolari, annunziando la partenza di un piroscafo per un determinato giorno. Le subagenzie da essi dipendenti, sparse nell'interno degli Stati, danno pubblicità all'annunzio e vendono biglietti d'imbarco, sui quali hanno cura di apporre la formula: non si garantisce il giorno della partenza. Il compratore del biglietto o non legge questa clausola accessoria, perchè conosce il tenore dei manifesti già pubblicati, o non sa leggere, ovvero, provenendo da paesi di campagna ed avendo ormai liquidato ogni suo interesse, non può disdire l'imbarco. Avviene poi che, giunto al porto ove dovrebbe subito imbarcarsi, trova che il piroscafo non è neppure arrivato: va alla agenzia, ma gli viene risposto che la formula stampata sul biglietto è esplicita e non si accolgono reclami; e così gruppi di individui, e spesso famiglie numerose, sono costretti a ricoverarsi in una locanda ed a sacrificare, per alcuni giorni di dimora, buona parte delle loro economie.

Il Commissariato dell'emigrazione nel richiamare l'attenzione dei Vettori di emigranti su tali irregolarità, non dubita che ad esse sarà posto riparo mediante rigorose istruzioni, che i Vettori stessi vorranno trasmettere sollecitamente alle loro agenzie stabilite nei porti americani sull'Atlantico, ordinando che vengano date con esattezza le indicazioni relative alla partenza dei piroscafi e sia soppresa nei biglietti d'imbarco la clausola: non si garantisce il giorno della partenza od altra equivalente.

Quando ciò non avvenisse, il Commissariato provocherà la adozione di provvedimenti speciali, giusta quanto è disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 170 del regolamento sull'emigrazione.

I signori Vettori sono pregati di accusare ricevuta della presente comunicazione

ALLEGATO M bis.

Circolare del Ministro degli affari esteri (Prinetti), in data 21 dicembre 1901, ai regi agenti diplomatici e consolari circa il lavoro dei minorenni.

Per opera dei regi consoli e di benemeriti cittadini volontariamente ad essi associatisi, si poterono, in questi ultimi mesi, liberare da inumano trattamento e restituire in patria non pochi fanciulli italiani che ingordi speculatori avevano tratto a pernicioso lavoro nelle vetriere del mezzodi della Francia. In questa occasione potè pur troppo accertarsi che, non nel solo

mezzodi della Francia, e non nella sola industria vetraria, ragazzi italiani sono oggetto di infame speculazione. Ond'è che, risoluti come siamo a provvedere che abbia completo raggiungimento lo scopo a cui mira la nuova legge sull'emigrazione (31 gennaio 1901) negli articoli 2, 3 e 4, riguardanti lo sfruttamento del lavoro dei fanciulli emigranti, dobbiamo per stretto obbligo perseguire, con ogni mezzo e dove e sempre che ci sarà possibile, gli arruolatori di minorenni, e coloro che li conducano e impieghino all'estero nelle circostanze di età e di lavoro previste dai citati articoli.

Sarebbe perciò utile al regio Ministero possedere dati precisi sull'impiego dei fanciulli italiani, quale si verifica nei diversi paesi; e cioè: in primo luogo, sull'importanza numerica dell'emigrazione dei minorenni in ciascuna circoscrizione, sul genere d'industrie in cui vengono impiegati, sulle condizioni e sul trattamento che subiscono, sulle provincie da cui generalmente provengono; in secondo luogo, sul modo in cui la legislazione del paese regola tale materia, sulle disposizioni dell'autorità locale e sull'appoggio che presta o presterebbe alla repressione anche delle contravvenzioni alla legge nostra; come pure sulla possibilità e sul modo di colpire gli sfruttatori; e finalmente su qualsiasi altro elemento di tatto che possa illuminare il regio governo e dirigerne l'azione là ove ne sia sentito il bisogno.

Le sarò grato se si compiacerà di raccogliere con sollecitudine le informazioni accennate, per quanto concerne il distretto di Sua giurisdizione; e La prego di considerare che il compito per tal modo affidatole trae importanza, non solo da quanto la legge ed il regolamento sull'emigrazione prescrivono in tale materia, ma altresì e sopratutto dalle alte ragioni di umanità e di civiltà che vogliono la severa estirpazione di simile piaga.

ALLEGATO N.

Circolare n. 3 del Commissariato dell'emigrazione, in data 25 agosto 1901, ai Prefetti e Sotto-Prefetti del Regno, circa l'emigrazione nel Canadà.

È venuto a notizia di questo Commissariato che alcune agenzie di emigrazione stabilite in Isvizzera in punti prossimi alla frontiera italiana hanno diffuso circolari e manifesti nel Regno per eccitare i nostri agricoltori ad emigrare al Canadà, ove si domanderebbero da quel Governo ventimila persone, coll'assicurazione di una mercede giornaliera di 10 scellini (lire 12. 50), oltre il vitto, per la raccolta del grano nella provincia di Manitoba. Avverto anzitutto che nessuna notizia è giunta al Governo italiano, nè al Commissariato dell'emigrazione, la quale possa avvalorare le promesse contenute nelle suddette pubblicazioni.

All'opposto, devo ricordare quanto è avvenuto recentemente, allorchè una Compagnia straniera di navigazione volle compiere una speculazione di trasporto di emigranti al Canadà, valendosi di agenzie svizzere e di agenzie italiane. Tutti conoscono l'esito disgraziato che sortirono quelle spedizioni e le sofferenze e privazioni a cui andarono incontro i nostri connazionali, portati nel Canadà in una stagione in cui, per l'inclemenza del clima, non potevano trovare occupazione immediata e proficua, tantochè molti di essi dovettero recarsi a proprie spese negli Stati Uniti od attendere nel Canadà un'occasione propizia per impiegarsi.

Anche quanto si offre ora è certamente contrario alla stato reale delle cose, poichè è noto che il raccolto del grano, date le condizioni più favorevoli pei lavoratori, non può durare più di un mese e che nelle zone frumentarie dell'America del nord le operazioni della mietitura si fanno con macchine, così da rendere impossibile l'impiego di un numero grande di operai.

Oltre a ciò, le suddette agenzie svizzere, mentre offrono lavoro altamente remuneratore nel Canadà, indicano poi nei loro manifesti, come punti di destinazione degli emigranti, una serie di località, situate non già nel Canadà, ma bensì negli Stati Uniti (come New York, Boston, Chicago, San Francisco, ecc.), promettendo il biglietto di viaggio senza obbligo di esibire il passaporto per l'estero.

A questo proposito devo fare le seguenti osservazioni:

1º L'offerta di queste varie destinazioni ha evidentemente per iscopo di raccogliere il maggior numero di emigranti che sia possibile, senza preoccupazione della sorte che possa essere loro riservata in America;

2º Ciò potrebbe costituire una grave contravvenzione alle leggi degli Stati Uniti sull'emigrazione, essendo noto che anche per i confini di terra quel Governo applica le stesse misure che vigono per l'entrata nel territorio dell'Unione per la via dei suoi porti; cosicchè quei nostri emigranti che volessero entrare negli Stati Uniti per la frontiera del Canadà, senza essere in regola con le leggi americane, sarebbero respinti;

3º Lo stesso fatto, che le agenzie svizzere promettono l'imbarco, mediante pagamento anticipato del biglietto di viaggio, senza che l'emigrante sia munito di regolare passaporto per l'estero, costituisce una violazione delle leggi italiane sull'emigrazione ed espone l'emigrante stesso a difficoltà grandi nei paesi di destinazione;

4º Infine l'eccitare emigranti italiani a prendere imbarco su piroscafi stranieri non soggetti alla vigilanza delle nostre autorità, pone gli emigranti nella impossibilità di far valere i loro reclami, come potrebbero fare quando viaggiassero su piroscafi appartenenti a chi è munito della patente di vettore.

In vista precisamente degli inganni che possono compiersi a danno dei nostri emigranti per opera di agenzie straniere, il regolamento per l'emigrazione commina gravi pene contro chiunque, cittadino o straniero, stando all'estero, diffonde nel Regno circolari o manifesti aventi per fine di promuovere l'emigrazione di cittadini italiani in contravvenzione alla legge, ovvero pubblica scientemente notizie o indicazioni false al fine di attirare gli emigranti verso una determinata regione.

Per le ragioni fin qui esposte, faccio vive raccomandazioni ai signori Prefetti e Sottoprefetti di voler ordinare, per mezzo delle autorità da essi dipendenti, il sequestro delle pubblicazioni sopra accennate e dare la massima diffusione a queste notizie, comunicandole anche alla stampa locale.

INDICE

	Avvertenza	Pag.	3
I.	Notizie sulla esecuzione della legge e del regolamento per		
	l'emigrazione		6
II.	Tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati	"	40
	Avvertenze popolari per gli emigranti intorno alla legge sul-		
	l'emigrazione	77	50
TV.	Movimento dell'emigrazione italiana per paesi transoceanici	77	
	dal 2 settembre al 31 dicembre 1901	,	61
V.	Allegati:		
	A. Circolare del Ministro degli affari esteri (Visconti Venosta) in data		
	29 novembre 1900 ai regi Agenti diplomatici e consolari per noti-		
	zie intorno all'emigrazione e alle colonie italiane	Pag.	64
	B. Circolare del Ministro dell'interno (Giolitti) in data 11 aprile 1901.	11	67
	B bis. Circolare del Ministro degli affari esteri (Prinetti) in data		-
	12 aprile 190t ai regi Agenti all'estero intorno alla legge sull'emi- grazione	e	8 bis
	C. Circolare n. 2 del Commissariato dell'emigrazione, in data 14 ago-	,, 0	Guis
	sto 1901	"	69
	D. Elenco delle Società di M. S. che furono invitate a dare il proprio		
	voto per la nomina del loro rappresentante nel Consiglio dell'e-		200
	migrazione	"	72
	E. Elenco dei componenti il Consiglio dell'emigrazione F. Elenco dei componenti la Commissione permanente di vigilanza	77	75
	sul fondo per l'emigrazione	77	75
	G. Circolare n. 20 del Commissariato dell'emigrazione, in data 26 gen-	,,	
	naio 1902, ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione	"	76
	H. Elenco delle Compagnie, armatori e noleggiatori che ebbero pa-		100
	tente provvisoria di vettori, per il trasporto di emigranti	**	77
	vembre 1901, ai Sindaci del Regno, circa i libretti di lavoro		80
	L. Istruzioni concernenti alberghi e locande autorizzati a fornire il	"	00
	vitto e l'alloggio agli emigranti a carico dei vettori	17	81
	M. Circolare del Commissariato dell'emigrazione, in data 22 ottobre		
10.	1901, ai vettori di emigranti circa i biglietti d'imbarco per gli emi- granti di ritorno nel Regno		82
	Mbis. Circolare del Ministro degli affari esteri (Prinetti) in data	"	02
	21 dicembre 1901 ai regi Agenti all'estero circa il lavoro dei mi-		
	norenni	" 8	2 bis
	N. Circolare del Commissariato dell'emigrazione, in data 25 agosto		
	1901, ai Prefetti e Sottoprefetti del Regno, circa l'emigrazione nel		00
	Canadà	11	83

Il Bollettino dell'emigrazione è in vendita presso la Libreria Bocca in Roma e presso i suoi corrispondenti in tutto il Regno.

Prezzo del presente fascicolo L. 0.30